Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 31 gennaio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 26-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica al comunicato relativo al decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793

(Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 25 del 30 gennaio 1985)

A seguito di comunicazione del Presidente del Senato della Repubblica pervenuta dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1985, si rettifica il comunicato relativo al decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793, recante: « Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 e altre disposizioni in materia di calamità naturali », nel senso che il disegno di legge di conversione del detto decreto-legge è stato respinto con deliberazione adottata dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1985, ai sensi dell'art. 93 del regolamento.

(565)

Comunicato relativo al decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 795, non convertito in legge per decorrenza del termine

Il decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 795, recante « Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa » non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984.

(526)

Comunicato relativo al decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 799, non convertito in legge per voto del Senato

Nella seduta del 30 gennaio 1985, il Senato della Repubblica ha respinto il disegno di legge n. 1123 recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 799 » (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 332 del 3 dicembre 1984), concernente: « Proroga di interventi in imprese in crisi ».

(566)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1984, n. **977.**

Sostituzione di alcuni membri della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 gennaio 1904, n. 15;

Visto il regio decreto 1° dicembre 1904, n. 684;

Visto il decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 758, col quale veniva ricostituita la rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 535;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1957, n. 1116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1959, n. 935;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 1870;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1669;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1967, n. 807;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, n. 751;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, n. 180;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1153;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1976, n. 782;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1978, n. 104;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'ambasciatore Raffaele Ferretti e il dott. Elio Avallone cessano di far parte della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte della rappresentanza italiana nella delegazione di cui al precedente articolo l'ambasciatore a riposo Luigi Cottafavi, rappresentante del Ministero degli affari esteri, e il dott. Savino Spinosi, dirigente generale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

In sostituzione del dott. Mario Remondino, deceduto, è chiamato a far parte della rappresentanza stessa il sig. Paolo Giometti quale rappresentante della città e della provincia di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 39

Avviso di rettifica al decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8: « Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 23 del 28 gennaio 1985).

Nell'art. 2 del decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni:

nel comma 2 dove è scritto: « ... del *Ministero* stesso ... », leggasi: « ... del *Ministro* stesso ... »;

nel comma 5, in fondo, dove è scritto: « ... della medesima legge. », leggasi: « ... della medesima legge, *come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.* ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 gennaio 1985.

Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 3, quarto comma, 100, primo comma, sub 1), 2) e 3) e 103, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto il proprio decreto 15 marzo 1982, n. 706, recante le norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico;

Visti i propri decreti 1° agosto 1983, numeri 1901, 1902 e 1903, contenenti disposizioni per la partecipazione di funzionari tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle verifiche e prove da effettuare periodicamente, rispettivamente, alle funivie bifune con movimento a va e vieni, alle funivie monofune con moto unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli, alle funivie monofune con moto unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli;

Ritenuta la necessità di emanare nuove norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri;

Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui all'art. 1 e, in particolare, quelle di cui:

a) al paragrafo 1.2. (rinnovo della concessione) ed al paragrafo 3.9. (Revisioni straordinarie e speciali) delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifune a va e vieni, approvate con decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815;

b) al cap. 2, ultimo comma, delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofune a moto unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli, approvate con decreto ministeriale 7 luglio 1960, n. 1235;

c) agli ultimi tre comma del cap. 2 delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofune a moto unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli, approvate con decreto ministeriale 16 giugno 1964, n. 1541, nel testo modificato con decreto ministeriale 11 marzo 1972, n. 1242;

d) al punto 5) (verifiche e prove straordinarie) del comma 4.4.2., nonché ai comma 4.4.7. e 4.4.8. del paragrafo 4.4. (manutenzione dell'impianto - revisioni periodiche) delle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico, approvate con decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 706.

Art. 3.

Resta fermo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di verifiche e prove periodiche, da effettuare con frequenza annuale od inferiore, nonché da quelle riguardanti la partecipazione a dette verifiche e prove di funzionari tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione.

Roma, addì 2 gennaio 1985

Il Ministro: SIGNORILE

NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI VARIANTI COSTRUTTIVE, DI ADEGUAMENTI TECNICI E DI REVISIONI PERIODICHE PER I SERVIZI DI PUBBLICO TRASPORTO EFFETTUATI CON IMPIANTI FUNICOLARI AEREI E TERRESTRI.

1. — *Generalità.*

1.1. — Le presenti norme si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei (quali funivie bifune, funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo o permanente, ascensori ed impianti assimilabili) o terrestri (quali funicolari su rotaia, sciovie, slittinovie, scale mobili ed impianti assimilabili), che nel seguito verranno genericamente indicati come «impianti».

1.2. — Le presenti norme riguardano: l'individuazione delle modifiche agli impianti da considerare come varianti ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; le disposizioni per la realizzazione di tali varianti, con particolare riguardo a quelle richieste dall'evoluzione della normativa tecnica (adeguamenti); la determinazione della vita tecnica degli impianti e gli adempimenti per accertare che, a particolari e prefissate scadenze temporali, permangono le condizioni di sicurezza richieste dalla normativa tecnica in vigore all'atto della prima apertura al pubblico esercizio degli stessi impianti.

1.3. — Nel seguito, con la sigla M.C.T.C. viene individuata la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; con la sigla D.P.R. n. 753/80 è indicato il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

2. — *Varianti costruttive ed adeguamenti tecnici.*

2.1. — Agli effetti dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, si considera variante costruttiva, rispetto alle soluzioni originariamente approvate ed adottate, qualsiasi modifica apportata all'impianto non consistente in semplice sostituzione di singoli elementi con altri simili a quelli originali o, se diversi, a questi equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale, ma finalizzata ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dell'impianto stesso (tracciato, linea, stazioni, veicoli, azionamenti, argani, sistemi di frenatura, sistemi di tensione, dispositivi di controllo, circuiti di sicurezza e telecomunicazione) o delle sue prestazioni (velocità e potenzialità di trasporto).

2.2. — Le parti dell'impianto oggetto di varianti, così come quelle altre eventuali che, agli effetti della sicurezza, possono risultarne influenzate, devono essere modificate in maniera da adeguarle alla normativa tecnica in vigore alla data in cui le varianti stesse vengono proposte; ciò indipendentemente dal periodo di tempo durante il quale le parti suddette sono state in servizio. Quando ricorrano giustificati motivi, è tuttavia la

facoltà della M.C.T.C., sentita se del caso la commissione per le funicolari aeree e terrestri, accordare deroghe per consentire di mantenere inalterate talune delle parti interessate dalle varianti, ancorché non rispondenti alla normativa tecnica in vigore.

2.3. — Dopo la realizzazione delle varianti definite al comma 2.1., la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto è subordinata al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, da effettuare avuto riguardo al comportamento di tutto l'impianto e non soltanto delle parti modificate, anche allo scopo di verificarne la reciproca compatibilità.

3. — *Vita tecnica degli impianti.*

3.1. — La vita tecnica complessiva massima di ogni impianto, intesa come durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, è stabilita come segue per le diverse categorie di impianti:

a) funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri su rotaie od impianti assimilabili: 60 anni;

b) funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo (se costruite ed aperte all'esercizio dopo il 1960): 40 anni;

c) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente (se costruite ed aperte all'esercizio dopo il 1960): 40 anni;

d) sciovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili: 30 anni;

Per le funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo e per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente, se costruite ed aperte all'esercizio prima del 1960, la vita tecnica resta stabilita in 30 anni.

3.2. — Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarità del servizio rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, ogni impianto, nell'intervallo di tempo corrispondente alla sua vita tecnica come fissata al comma 3.1., deve essere sottoposto, con le modalità stabilite ai successivi paragrafi 4 e 5, alle seguenti revisioni periodiche:

Revisione speciale:

ogni cinque anni per tutte le categorie di impianti.

Revisione generale:

a) per le funivie bifune a va e vieni e per le funicolari terrestri su rotaie o impianti assimilabili: al ventesimo ed al quarantesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio;

b) per le funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo: al ventesimo ed al trentesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio;

c) per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente: al quindicesimo ed al trentesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio;

d) per le sciovie, gli ascensori, le scale mobili e gli impianti assimilabili: al decimo ed al ventesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio.

3.3. — Ai sensi dell'art. 100, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, gli effetti dell'autorizzazione o del nulla osta tecnico di cui all'art. 4 dello stesso decreto vengono a cessare alla scadenza della vita tecnica definita, per ogni impianto, al comma 3.1. L'autorizzazione od il nulla osta predetti si intendono inoltre revocati qualora, alle scadenze temporali fissate ai sensi del comma 3.2., il direttore o il responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto) non dimostri di aver provveduto a tutti gli adempimenti stabiliti ai successivi paragrafi 4 e 5.

3.4. — Dopo la scadenza della vita tecnica di ogni impianto, definita ai sensi del comma 3.1., la sua eventuale riapertura al pubblico esercizio può essere consentita solo per una nuova vita tecnica di durata comunque non superiore alla precedente e subordinatamente a radicali interventi di completo ammodernamento.

3.5. — Gli interventi di cui al comma 3.4. devono comprendere, in particolare, il completo adeguamento alla normativa in vigore alla scadenza della vita tecnica per tutte le apparecchiature meccaniche, per tutti gli equipaggiamenti elettrici, per i veicoli e, comunque, la sostituzione di tutte le strutture e di tutti gli organi in movimento. Potrà tuttavia essere consentita, caso per caso e su motivata proposta del direttore o del responsabile dell'esercizio (o dell'assistente tecnico se previsto), l'ulteriore utilizzazione di quelle fra le parti prima indicate che, nel corso della precedente vita tecnica dell'impianto, siano state sostituite ovvero sottoposte a varianti, tenendo conto della data della loro immissione in servizio agli effetti della scadenza della rispettiva vita tecnica.

3.6. — Il mantenimento in servizio delle opere civili, sia delle stazioni che della linea, sino alla scadenza della nuova vita tecnica ai sensi del comma 3.4., è subordinata alla dimostrazione che esse siano ancora in grado di assolvere alle proprie funzioni statiche, nelle condizioni di carico derivanti dai predetti interventi.

3.7. — A seguito di incidenti, ancorché non ne siano derivati danni alle persone, ove a giudizio della M.C.T.C. sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, la stessa Direzione generale può disporre l'effettuazione di revisioni straordinarie all'impianto interessato ovvero a sue singole parti, stabilendone ove occorra le modalità.

4. — *Revisioni speciali.*

4.1. — Gli interventi da espletare sull'impianto ogni cinque anni agli effetti della revisione speciale comprendono di norma:

4.1.1. — La sostituzione di elementi costruttivi, di organi meccanici e di componenti elettrici od elettronici per i quali, in base alle disposizioni del comma 4.3., sia prevista una scadenza quinquennale, nonché l'accertamento che siano state tempestivamente effettuate le sostituzioni di quegli elementi, organi e componenti per i quali, in base alle predette disposizioni, siano previste scadenze diverse.

4.1.2. — Il rifacimento delle eventuali teste fuse per i dispositivi di attacco delle funi traenti, zavorra e tenditrici;

4.1.3. — L'effettuazione con personale qualificato di controlli non distruttivi sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e sulle giunzioni saldate di cui al comma 4.7.

4.1.4. — Il controllo delle condizioni di buona conservazione degli azionamenti principali, di riserva, di soccorso o di recupero, compresi i circuiti elettrici di potenza, comando, sicurezza e telecomunicazione, nonché dei diversi meccanismi ed apparecchiature, in particolare per quanto riguarda quelle di frenatura.

4.1.5. — L'espletamento delle verifiche e prove annuali.

4.1.6. — Ogni altro accertamento che il direttore od il responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto), ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio nei successivi cinque anni.

4.2. — Le case costruttrici delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici devono fornire all'azienda esercente, unitamente al progetto esecutivo di ogni impianto, le istruzioni per la manutenzione periodica, preventiva e/o correttiva, specificando in particolare per ogni organo, apparecchiatura o dispositivo se le relative operazioni possono essere effettuate in opera ovvero previo smontaggio in officina. Copia delle suddette istruzioni deve essere depositata presso il competente ufficio periferico della M.C.T.C.

4.3. — Le istruzioni di cui al comma 4.2. devono comprendere l'elenco particolareggiato e completo degli elementi costruttivi, degli organi meccanici e dei componenti elettrici ed elettronici, escluse solo le funi, con l'indicazione impegnativa per ciascuno di essi, in base all'esperienza della stessa casa costruttrice, dei parametri e dei relativi limiti in base ai quali deve essere effettuata la sostituzione.

Indipendentemente dal parametro fissato, quando le cadenze temporali di sostituzione risultino minori di cinque anni, i rispettivi elementi costruttivi, organi meccanici e componenti elettrici ed elettronici sono considerati materiali di consumo; per tutti gli altri le cadenze di sostituzione devono essere determinate, tenuto anche conto del tipo di servizio espletato dall'impianto, in maniera che le sostituzioni stesse possano aver luogo — di norma — nel corso di una delle revisioni speciali o generali di cui al comma 3.2.

4.4. — In occasione delle revisioni speciali o generali di cui al comma 3.2., deve in ogni caso provvedersi alla verifica dei limiti fissati per i parametri che si riferiscono a condizioni di consumo, di usura o degrado per particolari elementi costruttivi, organi meccanici e componenti elettrici od elettronici.

4.5. — Per gli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore delle presenti norme, e per i quali le case costruttrici delle apparecchiature meccaniche o degli equipaggiamenti elettrici o elettronici non esistano più o, comunque, non siano in grado di fornire le istruzioni di cui al comma 4.2., spetta al direttore od al responsabile dell'esercizio (od all'assistente tecnico se previsto) di provvedere a predisporre le istruzioni suddette, eventualmente dopo aver interpellato altre case costruttrici specializzate per le singole parti dell'impianto. In ogni caso, copia di tali istruzioni deve essere depositata presso il competente ufficio periferico della M.C.T.C.

4.6. — Di tutte le verifiche e sostituzioni di elementi costruttivi, organi meccanici, ecc., sia che abbiano luogo in occasione delle scadenze quinquennali o di altre scadenze, sia che si tratti di materiali di consumo, deve essere tenuta accurata registrazione, a cura del capo servizio o del responsabile dell'esercizio, in apposite pagine del Libro giornale dell'impianto, nelle quali vanno elencati sistematicamente tutti gli elementi di cui ai precedenti comma 4.3. e 4.4., con l'indicazione per ciascuno della propria scadenza.

4.7. — Gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate contro la cui rottura non esistono, nell'impianto, efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale e non soggetti a sostituzioni ai sensi del precedente comma 4.3., o soggetti a sostituzioni con cadenze multiple di cinque anni, ovvero comunque con cadenze diverse, devono, in occassione di ogni revisione speciale, essere sottoposti, a cura di personale qualificato, a controlli non distruttivi atti ad individuare l'insorgere di lesioni o di altre manifestazioni di degrado che possano compromettere la stabilità dell'elemento costruttivo, dell'organo meccanico o della relativa giunzione saldata. I metodi di controllo sono indicati dalla casa costruttrice che fisserà altresì la difettosità ammissibile; metodi di controllo complementari possono essere scelti dal direttore di esercizio o dal responsabile dell'esercizio (o dall'assistente tecnico se previsto) in relazione sia al particolare elemento da verificare, sia al tipo di manifestazione che puo essere temuta.

4.8. — Gli elementi costruttivi e gli organi meccanici di cui al comma 4.7. che, a seguito di idonei controlli non distruttivi, risultino affetti da manifestazioni di degrado a giudizio del direttore o del responsabile dell'esercizio (o dell'assistente tecnico se previsto), non compatibili con la sicurezza dell'esercizio, in relazione anche ai limiti di difettosità fissati dalla casa costruttrice, devono immediatamente essere sostituiti con elementi od organi nuovi uguali, od equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale, a quelli originali. Anche delle operazioni previste nel presente comma deve essere tenuta registrazione, in apposite pagine del Libro giornale dell'impianto, a cura del capo servizio o del responsabile dell'esercizio.

4.9. — A conclusione di ogni revisione speciale, il direttore od il responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto) trasmette al competente ufficio periferico della M.C.T.C. una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati ed all'esito delle verifiche e prove espletate nel corso della revisione stessa, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l'impianto sino alla prossima scadenza quinquennale.

4.10. — La prosecuzione del pubblico esercizio dell'impianto non può comunque essere consentita, ai fini della sicurezza, qualora alla scadenza di ogni revisione speciale non siano stati effettuati, con esito favorevole, tutti gli adempimenti previsti nel presente paragrafo. Fermo restando quanto stabilito al comma 3.3., resta altresì salva la facoltà del competente ufficio periferico della M.C.T.C. di revocare l'autorizzazione o il nulla osta tecnico di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80 qualora, sulla base della relazione di cui al comma 4.9. sorgono dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza.

5. — *Revisioni generali.*

5.1. — Le revisioni generali, da effettuare alle scadenze temporali fissate al comma 3.2., sono rivolte ad accertare lo stato dell'impianto, sia nel suo complesso che per quanto riguarda le singole parti, nonchè a ripristinare le condizioni originarie di efficienza e sicurezza, attuando i conseguenti interventi in vista della prosecuzione dell'esercizio fino alla scadenza della successiva revisione generale o della vita tecnica dello stesso impianto. A tali effetti esse, in via preliminare, devono comprendere le seguenti operazioni:

5.1.1. — Controlli sulle opere civili, sia delle stazioni che della linea, accertando che non siano insorte manifestazioni di degrado tali da poter pregiudicare la stabilità o la conservazione delle strutture destinate a sopportare i carichi di esercizio trasmessi dalle funi, dalle apparecchiature elettromeccaniche e dai veicoli.

5.1.2. — Controlli su tutte le apparecchiature meccaniche e sui veicoli, di norma previo smontaggio, accertandone lo stato.

5.1.3. — Controlli non distruttivi sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e sulle relative giunzioni saldate di cui al comma 4.7. e con gli stessi criteri ivi indicati.

5.1.4. — Controlli su tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, accertando in particolare le condizioni di efficienza ed isolamento dei singoli componenti, dei cablaggi, delle connessioni e dei collegamenti elettrici di terra.

5.1.5. — Controllo o sostituzione degli elementi costruttivi, degli organi meccanici e dei componenti elettrici ed elettronici soggetti a scadenza in relazione a quanto stabilito ai comma 4.3. e 4.4. e per i quali tale scadenza venga a coincidere con quella della revisione generale.

5.1.6. — Rifacimento di eventuali teste fuse per i dispositivi di attacco alle funi.

5.1.7. — Ogni altro controllo, verifica o accertamento che il direttore od il responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto) ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

5.2. — In relazione all'esito dei controlli indicati al comma 5.1., il direttore od il responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto) adotta tutti i provvedimenti necessari, in particolare:

5.2.1. — Per le apparecchiature meccaniche e per i veicoli, con interventi di riparazione, di sostituzione o di rifacimento di elementi costruttivi, di organi meccanici e delle giunzioni saldate; e ciò indipendentemente dalle normali sostituzioni previste al comma 4.3., o di quelle effettuate ai sensi del comma 4.8.

5.2.2. — Per gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, con interventi di riparazione e sostituzione dei componenti, dei cablaggi e delle connessioni; e ciò indipendentemente dalle normali sostituzioni previste al comma 4.3.

5.3. — L'espletamento dei controlli di cui al comma 5.1. e l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 5.2. devono essere eseguiti preferibilmente dalla ditta costruttrice ma, comunque, a cura di ditta di capacità riconosciuta in relazione agli interventi che le vengono affidati; con l'impiego di personale qualificato e, ove necessario, in apposita officina. Per tutte le operazioni espletate il direttore o il responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto) deve acquisire specifica documentazione comprendente, se del caso, le certificazioni relative ai materiali impiegati ed alle particolari lavorazioni eseguite.

5.4. — Ove gli interventi di cui al punto 5.2.1. comportino la sostituzione od il rifacimento di elementi costruttivi, organi meccanici o loro giunzioni per i quali, in base alle norme tecniche in vigore alla data della revisione generale, siano prescritti materiali o lavorazioni rispondenti a determinati requisiti, i nuovi elementi, organi o giunzioni devono essere realizzati impiegando questi ultimi materiali ed adottando queste ultime lavorazioni.

5.5. — Per le morse ed i morsetti di attacco dei veicoli alla fune di trazione, rispettivamente delle funivie bifune o monofune con veicoli a collegamento temporaneo e delle funivie monofune con veicoli a collegamento permanente, se non conformi ad un tipo approvato dalla M.C.T.C. dopo il 1° gennaio 1978, deve provvedersi a verificare la rispondenza della morsa o del morsetto ai vigenti criteri tecnici di approvazione; in caso di esito sfavorevole di tale verifica, ovvero in alternativa ad essa, le morse o i morsetti devono essere sostituiti con altri di modello conforme ad uno dei tipi approvati.

5.6. — I controlli, le riparazioni e le sostituzioni sugli equipaggiamenti elettrici ed elettronici ai sensi dei punti 5.1.4. e 5.2.2. devono essere espletati preferibilmente a cura della ditta costruttrice originale ma, comunque, a cura di altra ditta di capacità riconosciuta. Di tutte le operazioni e sostituzioni effettuate il direttore od il responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto) deve acquisire specifica documentazione.

5.7. — Gli interventi di cui al punto 5.2.2. devono di norma comprendere il rifacimento di tutti i cablaggi, di tutte le connessioni, compresi i collegamenti elettrici di terra, e la sosti-

tuzione di tutti i componenti svolgenti funzioni direttamente interessanti la sicurezza dell'esercizio; gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici (esclusi solo i motori) nonché i circuiti di sicurezza devono comunque possedere requisiti funzionali rispondenti alle norme CEI in vigore alla data della revisione generale.

5.8. — In occassione di ogni revisione generale devono essere adottati quei provvedimenti per tutelare la sicurezza dei viaggiatori che risulteranno stabiliti, in linea generale, dalla M.C.T.C. in relazione a modifiche della normativa tecnica. Devono inoltre essere introdotti nell'impianto, in detta occasione, tutti quegli accorgimenti o modifiche che verranno stabiliti, pure in via generale, della M.C.T.C. per adeguare l'impianto stesso alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in vigore alla data della revisione generale.

5.9. — Le operazioni connesse con le revisioni generali possono svolgersi anche in più tempi, ma devono comunque essere completate entro le scadenze di cui al comma 3.2. con l'espletamento di tutti i necessari adempimenti, compresi quelli stabiliti ai comma 5.10. e 5.11., intendendosi revocati l'autorizzazione o il nulla osta tecnico di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, qualora alle predette scadenze non risultino ultimati con esito favorevole tutti gli adempimenti stabiliti al presente paragrafo.

5.10. — A conclusione di ogni revisione generale, il direttore od il responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto) trasmette al competente ufficio periferico della M.C.T.C. una dettagliata e completa relazione in merito a tutti i controlli espletati ed a tutti i provvedimenti adottati ai sensi del presente paragrafo, allegando l'eventuale documentazione necessaria e le certificazioni acquisite ed esprimendo, infine, il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l'impianto sino alla successiva scadenza temporale di cui ai comma 3.2. o 3.1.

5.11. — Accertato che, in base alla relazione di cui al comma 5.10., risultino positivamente espletati tutti gli adempimenti prescritti con il presente paragrafo, il competente ufficio periferico della M.C.T.C. provvede all'espletamento delle verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80; a seguito del loro esito favorevole, rilascia la nuova autorizzazione od il nuovo nulla osta tecnico ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, per la riapertura al pubblico esercizio dell'impianto, eventualmente subordinandoli all'attuazione di particolari prescrizioni o cautele.

6. — *Disposizioni transitorie.*

6.1. — Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano anche a tutti gli impianti autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore delle presenti norme quando debbano essere sottoposti alle modifiche e varianti indicate nello stesso paragrafo.

6.2. — Per gli impianti autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore delle presenti norme, anche se già sottoposti a revisione generali o ad adeguamenti tecnici ai sensi delle disposizioni precedentemente vigenti, le disposizioni di cui al paragrafo 3, riguardanti la durata della vita tecnica e le scadenze delle revisioni speciali e generali si applicano comunque con riferimento alla data sotto la quale è stata conclusa la visita di ricognizione per la prima apertura al pubblico esercizio degli impianti stessi.

6.3. — Per gli impianti autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore delle presenti norme, se già sottoposti alle modifiche e varianti indicate nel paragrafo 2, la M.C.T.C., alla scadenza della vita tecnica degli impianti stessi definita al comma 3.1., potrà consentire, caso per caso e su motivata proposta del direttore o del responsabile dell'esercizio (o dell'assistente tecnico se previsto), l'ulteriore utilizzazione di quelle parti indicate al comma 3.5. che, nel corso della precedente vita tecnica dell'impianto, siano state sostituite ovvero sottoposte a varianti. La scadenza della vita tecnica delle suddette parti sarà stabilita con riferimento alla data della loro immissione in servizio.

6.4. — Per le funivie bifune, per le funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo e per le funicolari terrestri su rotaia per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto e tenuto conto di quanto stabilito al comma 6.2., siano già scaduti i termini relativi alla vita tecnica di cui al comma 3.1., oppure quelli concernenti una delle revisioni generali di cui al comma 3.2., se ancora non sottoposti agli interventi indicati, rispettivamente, ai paragrafi 3. e 5., gli stessi interventi devono essere attuati entro un anno dalla data predetta.

6.5. — Per le funivie bifune, per le funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo e per le funicolari terrestri, per le quali, tenuto conto di quanto stabilito al comma 6.2., i termini relativi alla vita tecnica di cui al comma 3.1., oppure quelli concernenti una delle revisioni generali di cui al comma 3.2. vengano a scadere entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, gli interventi indicati, rispettivamente, ai paragrafi 3 e 5 devono essere attuati entro un anno dalle predette scadenze.

Visto, *il Ministro dei trasporti*
SIGNORILE

(315)

DECRETO 25 gennaio 1985.

Prezzi di vendita delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 giugno 1983, mediante il quale è stato fissato con decorrenza 1° luglio 1983 il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 dell'11 maggio 1984, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche delle targhe di identificazione per le macchine operatrici, in applicazione degli articoli 10 e 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1984, relativo all'inizio dell'adozione di targhe metalliche retroriflettenti per veicoli a motore e rimorchiati;

Visto l'art. 11 del decreto ministeriale 25 giugno 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 agosto 1977, secondo il quale, con l'introduzione del nuovo sistema di targatura, cessa la produzione di duplicati delle targhe già previsti al settimo comma dell'art. 66 del citato testo unico, dovendosi provvedere alla reimmatricolazione del veicolo anche nei casi di deterioramento di una qualunque delle targhe di immatricolazione, ivi compresa quella anteriore;

Vista la lettera 20 gennaio 1984, n. 26141, con cui la Banca d'Italia segnala l'avvenuta predisposizione della contabilizzazione accentrata dei versamenti per cessione di targhe di riconoscimento di veicoli a motore;

Vista la lettera 28 giugno 1984, n. 1599/4311, con la quale la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione propone al Provveditorato generale dello Stato l'adozione di adeguati criteri per la rideterminazione dei prezzi di cessione delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati;

Vista la lettera 18 dicembre 1984, n. 633040, con la quale il Provveditorato generale dello Stato comunica che la commissione ministeriale per la determinazione del prezzo delle forniture eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha provveduto a stabilire i prezzi aggiornati delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati, non prevedendovi più quelli per i duplicati di targhe;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1985, il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati è fissato nella misura seguente:

A) *Autoveicoli, anche con targhe CD o EE*:

targa anteriore e posteriore . . . . . L. 18.000
targa di prova . . . . » 10.000

B) *Motoveicoli, anche con targa EE*:

targa posteriore o di prova . . . . . L. 9.000

C) *Rimorchi di autoveicoli*:

targa laterale . . . . L. 10.000
targa ripetitrice posteriore . . . . . » 15.000

D) *Macchine agricole e macchine operatrici*:

targa posteriore o di prova . . . . . L. 9.000
targa laterale, per veicoli rimorchiati . » 10.000
targa ripetitrice posteriore . . . . . » 9.000

N.B. — Il prezzo delle targhe EE è comprensivo dei bollini autoadesivi indicanti il mese e l'anno di scadenza.

Art. 2.

Il versamento del prezzo delle targhe dovrà essere effettuato sul conto corrente postale intestato, presso ogni capoluogo di provincia, alla locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo IX, cap. 2371, dello stato di previsione dell'entrata, ovvero sul conto corrente postale della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma-Tuscolano, mediante gli appositi bollettini prestampati, per la successiva emissione di quietanza cumulativa imputata al predetto capitolo di entrata.

Art. 3.

All'atto del versamento degli importi di cui all'art. 1 dovrà congiuntamente essere assolta, ove dovuta, l'imposta di bollo, mediante versamento sul medesimo conto corrente postale di cui all'art. 2, con imputazione, per detta imposta di bollo, al capo VIII, cap. 1205 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 4.

A decorrere dalla medesima data del 1° marzo 1985 non verranno più accettate richieste di rilascio di duplicati per il rinnovo di targhe di immatricolazione, di cui al settimo comma dell'art. 66 del testo unico citato nelle premesse, ivi comprese le targhe anteriori, dovendosi in ogni caso provvedere alla reimmatricolazione del veicolo.

I duplicati di targhe richiesti entro il 28 febbraio 1985 e non ritirati dagli interessati entro il 31 dicembre 1986 saranno distrutti a cura dei competenti uffici provinciali della motorizzazione civile con le consuete garanzie e modalità, dovendosi anche in questi casi, a partire dal 1° gennaio 1987, addivenire alla reimmatricolazione del veicolo.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Nota all'art. 4, primo comma:

Testo del settimo comma dell'art. 66 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393:

« I dati di immatricolazione indicati nella targa devono essere sempre chiaramente visibili e la targa deve essere rinnovata quando i dati stessi non siano più leggibili ».

(528)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 gennaio 1985.

Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975 di approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1981 di aggiornamento delle suddette norme;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1984) di approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ad integrale sostituzione di quelle di cui ai precedenti decreti 3 marzo 1975 e 3 giugno 1981;

Ritenuto che il tempo di cui all'art. 2 del suddetto decreto 19 giugno 1984 debba essere modificato;

Ritenuto che occorre apportare alcune correzioni al testo della normativa approvata con il richiamato decreto 19 giugno 1984;

Visto il voto n. 522 del 20 dicembre 1984 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il tempo di mesi sei a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 19 giugno 1984 per il quale, in via transitoria, possono ancora applicarsi le norme di cui ai decreti 3 marzo 1975 e 3 giugno 1981 è aumentato a mesi dodici.

Art. 2.

Sono apportate le seguenti correzioni al testo della normativa approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1984:

punto A.2. - terreni di fondazione e relative prescrizioni generali: al paragrafo primo sostituire la frase: « dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici 6 novembre 1967, n. 3797 », con la frase: « dal decreto ministeriale 21 gennaio 1981 »;

punto B.5. - analisi statica: alla lettera *b*) inserire nella formula che dà la risultante F_v il moltiplicatore I (coefficiente di protezione sismica) e pertanto la nuova formula sarà la seguente:

$$F_v = m\ C\ I\ W$$

punto C.6.1.3. - azioni verticali: il coefficiente K_v deve essere moltiplicato per I.

Roma, addì 29 gennaio 1985

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(481)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 20 luglio 1984.

Integrazione delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, relative al personale delle università degli studi e degli istituti di istruzione universitaria.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo ed agli operai dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare gli articoli 76 e 90 i quali dispongono rispettivamente che l'indennità di rischio è attribuita anche al personale docente delle università ed istituti di istruzione universitaria e che le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, devono essere integrate al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle istituzioni universitarie;

Considerato, altresì, che si è tenuto conto della direttiva della commissione (CEE) del 29 luglio 1983 (83/467/CEE) che reca adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose;

Decreta:

Articolo unico

Le tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, sono integrate dalle allegate tabelle *A*-bis e *B*-bis in applicazione del combinato disposto degli articoli 76 e 90 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 76 E 90 DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312

TABELLA *A*-bis

INTEGRAZIONI ALLA TABELLA *A* ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO 1975, N. 146.

AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA

a) Prestazioni di lavoro nei laboratori di didattica e di ricerca in cui vengono maneggiate, in via diretta e continua, anche se non contemporaneamente, le sostanze di cui alla tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica n. 146/75, integrata dalla tabella *B*-bis.

Indicazione del gruppo: IV.

b) Prestazioni di lavoro nei laboratori di didattica e di ricerca nei quali si svolgono le lavorazioni indicate nei gruppi II.1; II.2; III.1 della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 146/75, nonchè agli altri rischi contemplati nella medesima tabella *A*.

Indicazione del gruppo: II, III, IV, V in relazione alle attività lavorative.

AREA SOCIO-SANITARIA

c) Prestazioni di lavoro nei laboratori di ricerca didattica, assistenziale e nelle strutture di ricovero e cura, dirette al paziente affetto da malattie trasmissibili a maggior rischio:

1) malattie infettive; 2) malattie tropicali; 3) tisiologia e pneumologia.

Indicazione del gruppo: IV.

d) Prestazioni di lavoro svolte: 1) nei centri di *emodialisi*; 2) nei centri *trasfusionali;* 3) nei centri *ematologici.*

Indicazione del gruppo: IV.

e) Prestazioni di lavoro nei laboratori e strutture dove si svolgono attività scientifiche, didattiche ed assistenziali comportanti i rischi indicati nei gruppi II.1.2 e III.1.

Indicazione del gruppo: II e III.

f) Prestazioni di lavoro di assistenza sanitaria svolte in camera iperbarica: gruppo V.

Indicazione del gruppo: V.

TABELLA *B*-bis

INTEGRAZIONI ALLA TABELLA *B* RIGUARDANTE I PRODOTTI TOSSICI COMPORTANTI RISCHIO ALLA SALUTE E ALLA INCOLUMITA' FISICA DEGLI ADDETTI, ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO 1975, N. 146.

Gruppo I

Sostanze con DL_{50} orale ratto $\leq$ 25 mg/kg;

Sostanze con DL_{50} per via cutanea ratto o coniglio $\leq$ 50 mg/kg;

Sostanze con CL_{50} per inalazione ratto $\leq$ 0,5 mg/litro/4 ore;

Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo o per le quali esistano elementi sufficienti per ritenerle tali di cui si conoscano gli effetti mutageni sull'uomo o per le quali esistano prove sufficienti per ritenere verosimile che possano provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie;

Sostanze di cui si conoscano gli effetti teratogeni sull'uomo o che esistano prove sufficienti per stabilire un nesso causale con la comparsa di malformazioni non ereditarie nella discendenza;

Sostanze per le quali esistano valide indicazioni per ritenere che danni irreversibili, diversi da quelli sopra indicati, potrebbero essere causati da una unica esposizione ai limiti sopra indicati.

Gruppo II

Sostanze con DL_{50} orale ratto 25 $< DL_{50} \leq$ 200 mg/kg;

Sostanze con DL_{50} per via cutanea ratto o coniglio 50 $< DL_{50} \leq$ 400 mg/kg;

Sostanze con CL_{50} per inalazione ratto 0,5 $< CL_{50} \leq$ 2 mg/litro/4 ore;

Sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sulle quali tuttavia non sono ancora disponibili dati sufficienti per una valutazione completa;

Sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti mutagenici, sulle quali tuttavia non sono ancora disponibili dati sufficienti per dimostrare in maniera definitiva la capacità di produrre alterazioni genetiche ereditarie;

Sostanze per cui esistono valide indicazioni per ritenere che danni irreversibili, diversi da quelli sopra elencati, potrebbero essere causati da un'unica esposizione nei limiti sopra indicati;

Sostanze che potrebbero produrre gravi danni o malattie per esposizioni, ripetute o prolungate, a livelli notevolmente inferiori a quelli indicati nella presente tabella.

Gruppo III

Sostanze con DL_{50} orale ratto 200 $< DL_{50} \leq$ 2000 mg/kg;

Sostanze con DL_{50} via cutanea ratto o coniglio 400 $< DL_{50} \leq$ 2000 mg/kg;

Sostanze con CL_{50} per inalazione ratto 2 $< CL_{50} \leq$ 20 mg/litro/4 ore;

Sostanze che per un'unica esposizione ai limiti sopra indicati producano danni irreversibili;

Sostanze che producano gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata alle seguenti concentrazioni:

via orale ratto $\leq$ 50 mg/kg giorno;

via cutanea ratto $\leq$ 100 mg/kg giorno;

via inalatoria ratto $\leq$ 0,5 mg/litro/6 ore giorno;

Sostanze che producano reazioni di sensibilizzazione sull'uomo con frequenza superiore a quella riscontrabile nella popolazione in generale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1984

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1984
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 399

(316)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 gennaio 1985.

Norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Viste le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi), emanate con decreto ministeriale 30 ottobre 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 314 dell'11 dicembre 1968;

Viste le norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricati su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori), emanate con decreto interministeriale 15 maggio 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 18 agosto 1972;

Viste le norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, emanate con decreto ministeriale 6 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 26 marzo 1981;

Ritenuto necessario procedere alla rielaborazione delle norme appena citate, allo scopo di adeguarle a quelle relative al trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati in containers, di cui al decreto ministeriale emanato in pari data del presente;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 6 marzo 1981, citato nelle premesse, è abrogato.

Art. 2.

Sono approvate le unite norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1985

p. *Il Ministro della marina mercantile*
CERAMI

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

NORME PER IL TRASPORTO MARITTIMO DI ESPLOSIVI IN COLLI CARICATI SU VEICOLI STRADALI AVENTI MEZZI DI PROPULSIONE PROPRIA O RIMORCHIABILE.

Art. 1.
Applicazione

Le navi mercantili nazionali adibite alla navigazione marittima e le navi mercantili straniere che toccano porti italiani, quando effettuano il trasporto di veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili contenenti esplosivi in colli, sono sottoposte alle presenti norme, oltre che a quelle poste con il decreto ministeriale 30 ottobre 1968 e con il decreto ministeriale 15 maggio 1972.

Art. 2.
Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si intende:

a) per «veicoli»: i veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili;

b) per «ente tecnico»: il Registro italiano navale, previsto dall'art. 3, lettera *f)*, della legge 5 giugno 1962, n. 616;

c) per «decreto»: il decreto ministeriale 30 ottobre 1968 che ha *approvato le norme particolari per l'imbarco, il trasporto* per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi).

Art. 3.
Navi che possono effettuare il trasporto di cui all'art. 1

Il trasporto di cui all'art. 1 può essere effettuato soltanto sulle navi da carico con scafo metallico.

Art. 4.
Esplosivi ammessi al trasporto

Sono ammessi al trasporto su veicoli gli esplosivi compresi nelle tabelle allegate al decreto.

Art. 5.
Locali e zone adibiti al trasporto

I veicoli possono essere sistemati soltanto nelle zone scoperte dei ponti oppure in appositi locali autorimesse non adiacenti o sottostanti locali alloggio o di servizio, secondo quanto stabilito per ciascun esplosivo dalle tabelle allegate al decreto.

Art. 6.
Ammissibilità all'imbarco

Sono ammessi all'imbarco soltanto i veicoli che siano provvisti dei documenti in corso di validità ed, in particolare, dell'annotazione sulla carta di circolazione dell'idoneità dei veicoli al trasporto di esplosivi.

Per i veicoli immatricolati all'estero può essere accettata l'analoga annotazione apposta dall'autorità estera. Qualora tale annotazione manchi, essa deve essere richiesta alla competente autorità italiana.

Art. 7.
Dichiarazione del caricatore e attestazione del vettore terrestre

I veicoli devono essere muniti di una dichiarazione del caricatore attestante che:

sono stati esaminati prima della caricazione e non presentano deformazioni o lesioni degli elementi strutturali e dei ganci per l'attacco delle rizze, tali da pregiudicarne la robustezza;

lo stivaggio sui veicoli è stato effettuato conformemente a quanto indicato ai successivi articoli 12, 13 e 15;

non contengono altre merci oppure esplosivi incompatibili tra di loro;

i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrità;

i colli sono stati sistemati nei veicoli in modo da evitare qualsiasi loro spostamento durante il trasporto;

i colli sono stati correttamente etichettati.

Il vettore terrestre, in calce alla dichiarazione di cui sopra, attesta che quanto rappresentato in essa non è venuto meno nel corso del viaggio terrestre.

Art. 8.
Vigilanza dell'autorità marittima

L'autorità marittima vigila sulle operazioni di imbarco e sbarco dei veicoli, stabilendo le relative modalità a seconda delle condizioni locali e di eventuali circostanze speciali.

Art. 9.
Dispositivo di innaffiamento a pioggia

Nei locali autorimessa delle navi traghetto, muniti di impianto di spegnimento incendi ad acqua spruzzata, il dispositivo di innaffiamento a pioggia non è richiesto.

Quando i veicoli sono sistemati «sopra il ponte», il dispositivo di innaffiamento a pioggia può essere costituito da manichette, munite di boccalino a doppio uso, in numero e posizione ritenuti adeguati dall'ente tecnico.

Art. 10.
Mezzi antincendio

In prossimità della zona ove sono ubicati i veicoli devono essere sistemati:

manichette munite di boccalino a doppio uso;
estintori a polvere o a schiuma di tipo approvato;
cassette di sabbia,

tutti in numero e posizione ritenuti adeguati dall'ente tecnico.

Art. 11.
Ubicazione dei veicoli

I veicoli sistemati «sopra il ponte» devono essere ubicati a distanza non inferiore a sei metri da qualsiasi sorgente di ignizione o di calore e dai depositi di combustibile, e a distanza non inferiore a otto metri dal ponte di comando, dai locali alloggio e dai mezzi di salvataggio. Inoltre, i veicoli devono essere ubicati in modo da lasciare libero accesso alle sistemazioni antincendio ed ai posti di manovra della nave.

Art. 12.
Sistemazione dei colli a bordo dei veicoli

I colli devono essere sistemati sui veicoli in modo da non oltrepassare le sponde ed in modo da impedirne qualsiasi movimento. Deve, inoltre, essere evitato il contatto dei colli con le parti ferrose dei veicoli, anche per mezzo di opportuno fardaggio.

Art. 13.
Imballaggi di cartone

Sui veicoli di tipo «tendonato» non sono ammessi i colli con imballaggio esterno di cartone dei tipi 17, 18, 20, 21, 22, 31 e 32 di cui all'art. 23 del decreto, qualora i veicoli stessi siano sistemati sopra il ponte. Tuttavia, i suddetti imballaggi

esterni possono essere utilizzati anche in caso di stivaggio dei veicoli sopra il ponte, se i colli sono palettizzati ed avvolti con un foglio di materia impermeabile, oppure sono essi stessi costituiti di cartone impermeabile. Di tale caratteristica dell'imballaggio deve essere fatta menzione nella dichiarazione di cui all'art. 19 del decreto.

Art. 14.

Movimentazione dei veicoli

Tranne i casi di emergenza, è vietata la movimentazione dei veicoli per tutto il tempo della loro permanenza a bordo, nonché collocarvi o rimuovere dagli stessi i colli contenenti esplosivi.

Art. 15.

Separazione e divieto di stivaggio in comune

Per quanto riguarda la separazione da altre merci pericolose ed il divieto di stivaggio in comune, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 12 del decreto ministeriale 15 maggio 1972, devono essere rispettate le norme degli articoli 30 e 31 del decreto.

Art. 16.

Divieto di trasporto

E' vietato il trasporto contemporaneo sulla stessa nave di veicoli contenenti esplosivi e di veicoli cisterna o contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido o gassoso.

Art. 17.

Carichi unitariamente pesanti

In caso di trasporto di veicoli contenenti carichi unitariamente pesanti, i veicoli stessi devono essere stivati ad una distanza tale che, qualora il carico unitario pesante si sposti, il veicolo contenente esplosivi non corra rischio di venire danneggiato.

Art. 18.

Rizzaggio a bordo dei veicoli

I veicoli devono essere rizzati a bordo a regola d'arte, a cura del comando di bordo, mediante l'impiego di rizze collaudate dall'ente tecnico.

Art. 19.

Dimensionamento dei veicoli

Il dimensionamento strutturale dei bloccabalestre o dispositivi equivalenti, degli assi delle ruote, dei longheroni, del pianale e delle sponde dei veicoli deve essere verificato dall'ente tecnico, per accertare l'idoneità a resistere alle sollecitazioni derivanti dal trasporto marittimo; inoltre, il piano di rizzaggio dei veicoli deve essere approvato dall'ente tecnico.

Ai fini della citata verifica ed approvazione del piano di rizzaggio, deve essere tenuto conto delle sollecitazioni indotte dalle forze di inerzia corrispondenti ad una accelerazione verticale di 0,8 g diretta verso il basso, ad una accelerazione longitudinale di 0,4 g e ad una accelerazione trasversale di 0,6 g, agenti separatamente.

Nel caso che per il trasporto di esplosivi vengano impiegati veicoli appartenenti alle Forze armate dello Stato:

a) non è necessaria la verifica del loro dimensionamento strutturale da parte dell'ente tecnico;

b) non è necessaria l'approvazione del piano di rizzaggio da parte dello stesso ente tecnico;

c) il rizzaggio dei veicoli deve essere effettuato a cura del comando di bordo e dell'autorità militare preposta;

d) non si applicano gli articoli 6, 7, 13 e 20 delle presenti norme.

Art. 20.

Documenti relativi ai veicoli

I veicoli devono essere accompagnati, oltre che dalla documentazione richiesta al precedente art. 7, anche da una dichiarazione dell'ente tecnico attestante che è stata effettuata con buon esito la verifica del dimensionamento degli elementi strutturali citati all'art. 19. Tale dichiarazione è corredata dei verbali di collaudo nonché del piano di rizzaggio dei veicoli.

(399)

DECRETO 10 gennaio 1985.

Norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati in containers.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Viste le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi), emanate con decreto ministeriale 30 ottobre 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 314 dell'11 dicembre 1968;

Viste le norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricati su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori), emanate con decreto interministeriale 15 maggio 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 18 agosto 1972;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Sono approvate le unite norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati in containers.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1985

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

NORME PER IL TRASPORTO MARITTIMO DI ESPLOSIVI IN COLLI CARICATI IN CONTAINERS

Art. 1.

Applicazione

Le navi mercantili nazionali adibite alla navigazione marittima e le navi mercantili straniere che toccano porti italiani, quando effettuano il trasporto di containers contenenti esplosivi in colli, sono sottoposte alle presenti norme, oltre a quelle poste con il decreto ministeriale 30 ottobre 1968 e con il decreto ministeriale 15 maggio 1972.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme s'intende:

a) per « unità di carico »: i containers sistemati su rotabili ferroviari, su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su carrelli, oppure sistemati sui ponti delle navi o alloggiati nelle apposite guide delle navi specializzate (navi porta-containers);

b) per « ente tecnico »: il Registro italiano navale previsto dall'art. 3, lettera *f*), della legge 5 giugno 1962, n. 616;

c) per « decreto »: il decreto ministeriale 30 ottobre 1968 che ha approvato le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasporto delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi).

Art. 3.

Navi che possono effettuare il trasporto di cui all'art. 1

Il trasporto di cui all'art. 1 può essere effettuato soltanto sulle navi da carico con scafo metallico.

Art. 4.

Esplosivi ammessi al trasporto

Sono ammessi al trasporto in containers gli esplosivi compresi nelle tabelle allegate al decreto.

Art. 5.

Locali e zone adibiti al trasporto

Le unità di carico possono essere sistemate « sopra il ponte » oppure « sotto il ponte » in locali non adiacenti o sottostanti locali alloggio o di servizio, secondo quanto stabilito, per ciascun esplosivo trasportato, dalle tabelle allegate al decreto.

Art. 6.

Ammissibilità all'imbarco

Sono ammessi all'imbarco i containers di tipo chiuso o di tipo aperto, questi ultimi coperti con tendone impermeabile e ignifugato, che siano omologati e collaudati da una delle amministrazioni od enti elencati nell'art. 10 del decreto ministeriale 15 maggio 1972.

Art. 7.

Dichiarazione del caricatore e attestazione del vettore terrestre

I containers devono essere muniti di una dichiarazione del caricatore attestante che:

sono stati esaminati prima di essere caricati e sono risultati in buone condizioni, puliti, asciutti e rivestiti internamente in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 9;

non contengono altre merci oppure esplosivi incompatibili tra loro;

i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrità;

i colli sono stati sistemati nei containers in modo da evitare qualsiasi loro movimento durante il trasporto;

i colli e i containers sono correttamente etichettati.

I containers devono inoltre essere muniti di una dichiarazione del vettore terrestre attestante che, durante il trasporto terrestre, non hanno subito danneggiamenti che ne pregiudichino l'integrità strutturale o che possano provocare la fuoriuscita del contenuto dei colli.

Art. 8.

Vigilanza dell'autorità marittima

L'autorità marittima vigila sulle operazioni di imbarco e sbarco dei containers, stabilendo le relative modalità a seconda delle condizioni locali e di eventuali circostanze speciali.

Art. 9.

Rivestimento interno dei containers

I containers devono essere rivestiti internamente in modo da evitare il contatto dei colli con le parti metalliche dei containers stessi. Per il rivestimento devono essere impiegate tavole di legno di spessore non inferiore a cm 2,5, distanziate tra loro non più di cm 15; nel caso degli esplosivi appartenenti alle tabelle 1-A.I.6 e 1-A.II.12, nonché degli esplosivi appartenenti alla tabella 1-A.I.7 — se contenuti in imballaggi esterni costituiti da casse di legno —, le tavole del fondo devono essere ben connesse. La chiodatura o l'aggraffatura deve essere di rame o sue leghe o di acciaio zincato; possono essere impiegati chiodi di acciaio, purché affondati nel legno, con teste ricoperte di adatto materiale protettivo (tasselli, cemento, mastice da vetro o da stuccatura o simili). In alternativa, sul fondo può essere sistemato doppio fardaggio o palette di legno, salvo il caso degli esplosivi appartenenti alle tabelle sopra citate.

Il cielo può non essere rivestito, purché tra i colli ed il cielo stesso sia lasciato uno spazio vuoto di almeno cm 30.

Possono essere accettate altre caratteristiche del rivestimento interno dei containers, ritenute idonee dalle amministrazioni od enti citati nel precedente art. 6.

Art. 10.

Dispositivo di innaffiamento a pioggia

Quando i containers sono sistemati « sotto il ponte », il dispositivo di innaffiamento a pioggia, prescritto dall'art. 16 del decreto, può essere sistemato all'esterno dei containers stessi.

Nei locali autorimessa delle navi traghetto, muniti di impianto di spegnimento incendi ad acqua spruzzata, il suddetto dispositivo di innaffiamento a pioggia non è richiesto.

Quando i containers sono sistemati « sopra il ponte », tale dispositivo può essere costituito da manichette, munite di boccalino a doppio uso, in numero e posizione ritenuti adeguati dall'ente tecnico.

Art. 11.

Impianto di ventilazione

L'impianto di ventilazione, prescritto dall'art. 15 del decreto, deve servire i locali entro cui sono sistemati i containers, ma non è necessario che i containers stessi siano ventilati internamente.

Art. 12.

Mezzi antincendio

In prossimità della zona ove sono ubicati i containers devono essere sistemati:

manichette munite di boccalino a doppio uso;

estintori a schiuma o a polvere di tipo approvato;

cassette di sabbia,

tutti in numero e posizione ritenuti adeguati dall'ente tecnico.

Art. 13.

Ubicazione dei containers

I containers devono essere ubicati in modo da lasciare libero accesso alle sistemazioni antincendio ed ai posti di manovra della nave e le loro porte devono essere in posizione facilmente accessibile per l'eventuale rimozione dei colli.

I containers sistemati « sopra il ponte » devono essere ubicati a distanza non inferiore a sei metri da qualsiasi sorgente di ignizione o di calore e dai depositi di combustibile, e a distanza non inferiore a otto metri dal ponte di comando, dai locali alloggio e dai mezzi di salvataggio.

Art. 14.

Impilaggio dei containers

L'impilaggio dei containers è ammesso soltanto sulle navi porta-containers, attrezzate per tale modalità di stivaggio. In tal caso, i containers nei quali sono contenuti gli esplosivi devono essere sistemati sul ponte di coperta nelle file esterne inferiori, con le porte facilmente accessibili per l'eventuale rimozione dei colli e in posizione tale da poter essere raggiunti dall'acqua erogata dal dispositivo di innaffiamento a pioggia citato nel precedente art. 10.

E' vietato l'impilaggio dei containers sistemati su rotabili ferroviari, su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, o su carrelli.

Art. 15.

Rizzaggio a bordo delle unità di carico

Le unità di carico devono essere rizzate a bordo a regola d'arte, a cura del comando di bordo. Qualora vengano impiegate rizze, queste devono essere collaudate dall'ente tecnico.

Art. 16.

Movimentazione dei containers

Tranne i casi di emergenza, è vietata la movimentazione dei containers per tutto il tempo della loro permanenza a bordo, nonché collocarvi o rimuovere dagli stessi i colli contenenti esplosivi.

I containers non sistemati su rotabili ferroviari o su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili o su carrelli, possono essere caricati e scaricati mediante i mezzi di carico di bordo e di terra oppure mediante carrelli elevatori.

Art. 17.

Imballaggi di cartone

Nei containers del tipo a cielo aperto, coperti con tendone impermeabile e ignifugato, sistemati « sopra il ponte », non sono ammessi i colli con imballaggio esterno di cartone dei tipi 17, 18, 20, 21, 22, 31, 32 di cui all'art. 23 del decreto, a meno che i colli siano avvolti con un foglio di materia impermeabile oppure siano essi stessi costituiti da cartone impermeabile. Di tale caratteristica dell'imballaggio deve essere fatta menzione nella dichiarazione di cui all'art. 19 del decreto.

Art. 18.

Separazione e divieto di stivaggio in comune

Per quanto riguarda la separazione da altre merci pericolose ed il divieto di stivaggio in comune, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 12 del decreto ministeriale 15 maggio 1972, devono essere rispettate le norme degli articoli 30 e 31 del decreto.

Art. 19.

Divieto di trasporto

E' vietato il trasporto contemporaneo sulla stessa nave di unità di carico contenenti esplosivi e di veicoli cisterna o contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido o gassoso.

Art. 20.

Carichi unitariamente pesanti

In caso di trasporto di veicoli contenenti carichi unitariamente pesanti, i veicoli stessi devono essere stivati ad una distanza tale che, qualora il carico unitario si sposti, l'unità di carico contenente gli esplosivi non corra il rischio di venire danneggiata.

(400)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 giugno 1984.

Chiusura della liquidazione del Giardino coloniale e di acclimatazione di Palermo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 432, concernente la messa in liquidazione del Giardino coloniale e di acclimatazione di Palermo;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 1 del decreto n. 432 in base al quale le operazioni di liquidazione del Giardino coloniale e di acclimatazione di Palermo sono state avocate al Ministero del tesoro ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ed affidate allo speciale ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della stessa legge;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente in argomento;

Accertato che le operazioni di liquidazione dello stesso ente sono ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente;

Visto il bilancio finale determinato con le risultanze al 31 dicembre 1983 e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Atteso che per l'avanzo finale della liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del Giardino coloniale e di acclimatazione di Palermo è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di liquidazione determinato con le risultanze al 31 dicembre 1983 che si chiude con un saldo attivo di L. 8.945.552.

Art. 3.

L'avanzo finale della liquidazione in L. 8.945.552 è devoluto allo Stato e va versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale della liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1984
Registro n. 41 *Tesoro, foglio n.* 368

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 31 DICEMBRE 1983

CONTO PATRIMONIALE

Attività realizzate			Passività estinte		
Cassa e banche	L.	3.481.494	Spese generali	L.	585.667
Interessi attivi	»	1.964.625			
Mobili	»	4.085.100	Avanzo finale di liquidazione	»	8.945.552
	L.	9.531.219		L.	9.531.219

CONTO ECONOMICO

Spese e perdite			Rendite e profitti		
Spese generali	L.	585.667	Avanzo di liquidazione alla data delle consegne	L.	11.946.477
Insussistenza di attività: minor realizzo vendita beni mobili	»	4.379.883			
	L.	4.965.550	Rendite:		
Avanzo finale di liquidazione	»	8.945.552	interessi attivi su depositi c/c	»	1.964.625
	L.	13.911.102		L.	13.911.102

Il consigliere ministeriale aggiunto
CERINO

(223)

DECRETO 18 gennaio 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, della durata di sette anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° febbraio 1985, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse annuale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° febbraio 1986, è pari al 14,30%.

Il tasso d'interesse annuale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuali dei BOT di scadenza a dodici mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di novembre e dicembre precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi d'interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione, la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale sottoscritto inferiore a lire 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° febbraio di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° febbraio 1986 e l'ultima il 1° febbraio 1992.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 1992.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° febbraio 1985 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro biennali di scadenza 1° febbraio 1985, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

In relazione alla possibilità di accettare in pagamento da sottoscrittori CCT biennali di scadenza 1° febbraio 1985, per l'importo di lire 3.750 miliardi, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia un'ulteriore provvigione dello 0,0085% sull'ammontare nominale dei titoli in scadenza.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del Magazzino tesoro del provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 7 febbraio 1985, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 5.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sette cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1992 » « EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1992 » « EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1985 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1992 » « EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1992, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1992, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1985
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 208

(392)

DECRETO 18 gennaio 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° febbraio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto, inoltre, l'art. 1, secondo comma, della richiamate legge n. 887 del 1984;

Visto, altresì, l'ultimo comma dell'art. 8 della stessa legge 22 dicembre 1984, n. 887, in virtù del quale il Ministro del tesoro può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri, nonché di quelli contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, e per le finalità di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi, della durata di dieci anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, nonché dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, della durata di dieci anni, con godimento 1° febbraio 1985, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione, da utilizzare anche per l'estinzione anticipata del prestito di 1 miliardo di dollari USA contratto dalla Cassa per il Mezzogiorno con la Bankers Trust.

Art. 2.

Il tasso d'interesse annuale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° febbraio 1986, è pari al 14,50%.

Il tasso d'interesse annuale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuali dei BOT di scadenza a dodici mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di novembre e dicembre precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza fra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT emessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata tra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo della eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi d'interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione, la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale sottoscritto inferiore a lire 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° febbraio di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° febbraio 1986 e l'ultima il 1° febbraio 1995.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 1995.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° febbraio 1985 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto che la banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro biennali di scadenza 1° febbraio 1985, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

In relazione alla possibilità di accettare in pagamento da sottoscrittori CCT biennali di scadenza 1° febbraio 1985, per l'importo di lire 3.750 miliardi, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia un'ulteriore provvigione dello 0,0085% sull'ammontare nominale dei titoli in scadenza.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del Magazzino tesoro del provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 7 febbraio 1985, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 5.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposite quietanze di entrata, con imputazione al capo X, cap. 5052 per la parte delle entrate destinate all'estinzione anticipata del prestito estero di cui all'art. 1 del presente decreto, ed al cap. 5100 per il residuo ammontare, in ordine al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1985 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura: « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1985 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1995, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1985
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 209

(393)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 gennaio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di assistenza e servizi tra assegnatari di Marozzo », e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società « Cooperativa di assistenza e servizi fra assegnatari di Marozzo », con sede in Marozzo di Lagosanto (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di assistenza e servizi fra assegnatari di Marozzo », con sede in Marozzo di Lagosanto (Ferrara), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Lucci in data 6 maggio 1954, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i signori:

dott.ssa Pierina Pellegrini, nata a Ruina di Ro (Ferrara) il 2 luglio 1958 e residente in Casaglie (Ferrara), via G. Ranuzzi n. 80;

dott. Alfredo Barone, nato a Biella il 12 dicembre 1955 e residente a Parabita (Lecce) in via G. Leopardi n. 45;

avv. Fernando Bianco, nato a Nardò il 1° aprile 1951 ed ivi residente in via Generale Cantore,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(398)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 settembre 1984, n. **978.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 978. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla seconda clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1985
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 357

DECRETO 21 novembre 1984, n. **979.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano.

N. 979. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato al dipartimento di farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica (per le esigenze della cattedra di chemioterapia I) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1985
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 355

DECRETO 21 novembre 1984, n. **980.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina.

N. 980. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di statistica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1985
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 358

DECRETO 21 novembre 1984, n. 981.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano.

N. 981. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla cattedra di fisiopatologia e terapia del dolore della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 356

DECRETO 21 novembre 1984, n. 982.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano.

N. 982. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 354

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferiche nelle regioni Sicilia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Campania, Marche, Basilicata, Umbria e Lombardia e nella provincia autonoma di Bolzano.

Con i decreti ministeriali emanati nelle note di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge numero 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, *n.* 1880

REGIONE SICILIA

Caltanissetta: forti venti sciroccali dei giorni 14, 15 e 20 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Gela e Butera.

Messina: forti venti sciroccali della prima quindicina del mese di maggio 1984 nell'intero territorio provinciale.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, *n.* 1881

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Bologna:

tromba d'aria del 19 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Anzola dell'Emilia, Baricella e Bentivoglio;

piogge persistenti a carattere torrenziale del 4, 5 e 6 giugno 1984 nel territorio dei comuni di Casal Fiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Castel S. Pietro Terme;

grandinata del 6 giugno 1984 nel territorio del comune di Castel Guelfo;

grandinata dell'11 giugno 1984 nel territorio dei comuni di Anzola dell'Emilia, Bazzano, Bologna, Castel S. Pietro Terme, Crespellano, Imola, Mordano, Zola Predosa, Casal Fiumanese e Castel del Rio;

grandinata del 23 giugno 1984 nel territorio del comune di Casalecchio di Reno;

grandinata del 16 luglio 1984 nel territorio del comune di Baricella;

grandinata del 6 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Castel Guelfo, Imola, Medicina, Mordano, Monte S. Pietro e Castel di Serravalle;

grandinata dell'8 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Baricella, Budrio, Castelmaggiore, Granarolo, Malalbergo, Minerbio, S. Giovanni Persiceto, S. Lazzaro di Savena e S. Agata Bolognese.

Ferrara:

vento di maestrale del 21 e 28 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Comacchio e Lido di Spina;

grandinata del 19 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Ferrara, Masi Torello, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Portomaggiore, Tresigallo e Voghiera;

grandinata del 29 maggio 1984 nel territorio del comune di Argenta;

grandinata del 22 giugno 1984 nel territorio del comune di Bondeno;

grandinata del 16 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Argenta e Ferrara;

grandinata del 25 e 26 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Codigoro, Goro e Mesola;

grandinata del 13 agosto 1984 nel territorio del comune di Migliaro.

Forlì:

piogge intense e persistenti del 9, 10 e 11 maggio 1984 e 7, 10 e 11 giugno 1984 nel territorio dei comuni di Tredozio, Modigliana, Meldola, Civitella di Romagna, Mercato Saraceno, Sogliano al Rubicone, Roncofreddo, Sarsina, Borghi, Verghereto, Bagno di Romagna, Cesena, Bertinoro, Forlì, Predappio, Galeata, Santa Sofia e Castrocaro;

piogge intense e persistenti del 5, 9, 10, 11 e 15 maggio 1984 e del 6, 7, 10 e 11 giugno 1984 nel territorio dei comuni di Torriana, S. Arcangelo di Romagna, Rimini, Montescudo, Montecolombo, Verucchio, Coriano, S. Clemente, Montegridolfo, Montefiore Conca, Saludecio, Gemmano, Mondaino e S. Giovanni Marignano;

grandinata dell'11 giugno 1984 nel territorio dei comuni di Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Bertinoro, Meldola, Civitella di Romagna, Mercato Saraceno, Longiano, Montiano.

Modena: grandinata del 10 giugno 1984 nel territorio del comune di Prignano.

Ravenna:

grandinata del 7 giugno 1984 nel territorio del comune di Ravenna;

grandinata dell'11 giugno 1984 nel territorio dei comuni di Bagnara di Romagna, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda e Solarolo;

grandinata del 22 giugno 1984 nel territorio dei comuni di Brisighella e Casola Valsenio;

grandinata del 6 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Lugo, Massalombarda, Solarolo e S. Agata sul Santerno.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, *n.* 1882

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Bolzano:

grandinata del 21 giugno 1984 nel territorio dei comuni di Merano, Postal e Scena;

grandinata del 2 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Bressanone, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Magrè all'Adige, Naz-Sciaves, Salorno e Varna;

grandinata del 12 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Cortaccia, Egna e Termeno.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, *n.* 1883

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gorizia:

grandine e nubifragio del 22 giugno 1984 nel territorio dei comuni di Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo e Mariano del Friuli;

grandine e nubifragio del 29 giugno 1984 nel territorio dei comuni di S. Floriano del Collio e Gorizia.

Pordenone:

grandinata con tromba d'aria del 16 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Brugnera, Cordenons, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, S. Giorgio della Richinvelda e Sequals;

grandinata dell'8 giugno 1984 nel territorio dei comuni di Arzene e Valvasone;

nubifragio ed esondazione del 29 giugno 1984 nel territorio del comune di Pasiano di Pordenone;

grandine e nubifragio del 29 giugno 1984 nel territorio dei comuni di S. Giorgio della Richinvelda e Spilimbergo;

grandinata del 19 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Castelnuovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo e Travesio;

grandinata del 23 luglio 1984 nel territorio dei comuni di S. Giorgio della Richinvelda e S. Martino al Tagliamento;

grandinata del 19 agosto 1984 nel territorio del comune di Morsano al Tagliamento.

Udine:

grandine e nubifragio del 29 giugno 1984 nel territorio del comune di Chiopris-Viscone;

grandinata del 2 luglio 1984 nel territorio del comune di Ravascletto;

grandinata del 23 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Bertiolo, Carlino, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Fagagna, Marignacco, Moruzzo, Muzzana, Pasian di Prato, Pocenia, Porpetto, Rive d'Arcano, Rivignano, S. Daniele del Friuli, S. Giorgio di Nogaro, Sedegliano e Talmassons;

grandinata del 19 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Camino, Talmassons e Varmo;

grandinata del 2 ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano e Pavia di Udine.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n. 1884

REGIONE LIGURIA

Imperia:

grandinate del 25 e 27 maggio 1984 nel territorio del comune di Baiardo;

grandinate del 15 settembre 1984 nel territorio dei comuni di Dolceacqua, Camporosso, Rocchetta Nervina, Isolabona, Ventimiglia, Perinaldo, S. Biagio della Cima, Soldano, Vallebona, Seborga, Baiardo, Borgomaro, Lucinasco, Aurigo, Caravonica e Chiusanico.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n. 1885

REGIONE CAMPANIA

Salerno: piogge intense dei giorni 20, 22, 23, 24, 25 e 26 settembre e 1° ottobre 1984 nel territorio del comune di Montesano sulla Marcellana.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n. 1886

REGIONE MARCHE

Ancona: grandinata del 22 giugno 1984 nel territorio del comune di Arcevia.

Ascoli Piceno:

nubifragio con grandine del 7 giugno 1984 nel territorio dei comuni di Ortezzano e Monte Rinaldo;

nubifragio con grandine del 6 ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Castel di Lama, Castorano e Colli del Tronto.

Pesaro: grandinata del 22 giugno 1984 nel territorio del comune di Pergola.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n. 1891

REGIONE BASILICATA

Matera: nubifragi con grandine dei giorni 11 e 16 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Matera, Tricarico, Irsina e Grassano.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n. 1894

REGIONE MARCHE

Ancona: grandinata e raffiche di vento del 16 settembre 1984 nel territorio dei comuni di Osimo e Castelfidardo.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n. 1895

REGIONE UMBRIA

Perugia: grandinata del 7 ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Città di Castello e Monte S. Maria Tiberina.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n. 1896

REGIONE LOMBARDIA

Bergamo: siccità e basse temperature dei mesi di maggio, giugno e luglio 1984 nel territorio dei comuni di Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Albino, Algua, Alzano Lombardo, Ardesio, Averara, Aviatico, Azzone, Bedulita, Berbenno, Bianzano, Blello, Bossico, Bracca, Branzi, Brembilla, Brumano, Camerata Cornello, Capizzone, Carenno, Carona, Casazza, Casnigo, Cassiglio, Castione della Presolana, Castro, Cazzano S. Andrea, Cene, Cerete, Clusone, Colere, Colzate, Corna Imagna, Cornalba, Costa di Serina, Costa Valle Imagna, Costa Volpino, Cusio, Dossena, Endine Gaiano, Erve, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Fonteno, Foppolo, Fuipiano Valle Imagna, Gandellino, Gandino, Gaverina Terme, Gazzaniga, Gerosa, Gorno, Gromo, Grone, Isola di Fondra, Leffe, Lenna, Locatello, Lovere, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Monasterolo del Castello, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Ornica, Parre, Parzanica, Peia, Pianico, Piario, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Ponte Nossa, Pradalunga, Predore, Premolo, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Roncobello, Roncola, Rota d'Imagna, Rovetta, S. Giovanni Bianco, S Pellegrino Terme, S. Brigida, S. Omobono Imagna, Schilpario, Sedrina, Selvino, Serina, Solto Collina, Songavazzo, Sovere, Spinone al Lago, Strozza, Taleggio, Tavernola Bergamasca, Torre de' Busi, Ubiale Clanezzo, Valbondione, Valgoglio, Valleve, Valnegra, Valsecca, Valtorta, Vedeseta, Vertova, Viadanica, Vigolo, Villa d'Ogna, Vilminore di Scalve e Zogno.

Brescia:

temporale con grandine del 25 e 26 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Concesio, Brescia, Collebeato, Nave e Bovezzo;

temporale con grandine del 25 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salò, Roè Volciano e Vobarno.

Cremona:

nubifragio con grandine del 26 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Gabbioneta Binanuova, Pescarolo ed Uniti, Cicognolo, Pieve S. Giacomo e Vescovato;

raffiche di vento e tromba d'aria del 4 ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Capralba, Crema, Palazzo Pignano, Pieranica, Quintano, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco e Vaiano Cremasco.

Pavia:

temporale grandinifero del 26 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Rovescala, S. Maria Versa, Montecalvo Versiggia, Castana, Lirio, Montalto Pavese, Oliva Gessi, Corvino S. Quirico, Mornico Losana, Calvignano e Ruino;

temporale grandinifero del 25 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Casanova Lonati, Albaredo Arnaboldi e Mezzanino Po.

Sondrio: grandinata del 21 settembre 1984 nel territorio del comune di Tirano.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n. 1897

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Modena:

piogge persistenti del 13, 14 e 15 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro, Castelvetro, Fiorano, Maranello, Sassuolo, Guiglia, Zocca, Montese, Pavullo nel Frignano, Serramazzoni, Polinago, Pievepelago, Lama Mocogno, Fiumalbo, Riolunato, Montecreto, Sestola, Fanano, Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano;

grandinata del 6 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Savignano sul Panaro e Vignola;

grandinata dell'8 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Spilamberto, Vignola e S. Cesario sul Panaro.

Reggio Emilia:

grandinata dell'8 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Campagnola, Correggio e Novellara;

grandinata del 16 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Gattanico e S. Ilario d'Enza.

Le regioni Sicilia, Emilia-Romagna, provincia autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Campania, Marche, Basilicata, Umbria e Lombardia, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590/81.

(403-404)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Union Resurgo S.p.a., con sede legale e stabilimento in Stagno (Livorno), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla azienda De Lieto operante nel comune di Valenzano (Bari), impegnati nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 5 novembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla azienda De Lieto impegnata nei lavori di costruzione di opere pubbliche nel comune di Valenzano (Bari), sospesi dal 5 novembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, hanno beneficiato del decreto ministeriale 27 dicembre 1984.

La azienda è esentata dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dalla S.p.a. Fonderie Sorgato & C., con sede e stabilimento in Novara, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato & C., con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Taban, con sede in Milano e stabilimenti in Pallanza (Novara) e Vercelli, è prolungata al 9 dicembre 1984

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atel - Applicazioni tecniche elastomeri, in Arzano (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica vesuviana, con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. S.C.S. - Stampaggi costruzioni stampi di Bruino (Torino), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zerboni Brocce di Torino, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camerano, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carva, con sede in Montjovet (Aosta), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine metallurgiche Pont St. Martin, con sede in Pont St. Martin (Aosta), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Visea, con sede e stabilimento in Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 1° marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sero - Società elettronica romana S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotostar, con sede legale, amministrativa e stabilimento in Ceprano (Frosinone), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sacma di U. Bilancioni, con sede e stabilimento in Falconara Marittima (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 aprile 1983 al 23 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferroadriatica, in Grottammare (Ascoli Piceno), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.I.Me. - Vetrerie Italia meridionale di Bari, è prolungata al 19 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica 3/F in Cannara (Perugia), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safai, con sede e stabilimento in Borgo Trevi (Perugia), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallotecnica sarda, con sede in Cagliari e stabilimento in Portoscuso (Cagliari), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.R.M. - Officine meccaniche motori di Palermo, è prolungata al 14 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa ortofrutticola adriatica Ort. Coop. di Ortona (Chieti), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabel manifatture di Alba Adriatica (Teramo), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta PAB - Panificio automatico Bruzio di Rende (Cosenza), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Pastificio Olimpio Afeltra dei F.lli Moccia, con sede e stabilimento in Gragnano (Napoli), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elif, con sede in Napoli e stabilimento in Benevento, è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore « carpenteria metallica » operanti nella provincia di Napoli. è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine riunite di Udine, è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Sibau di Ipplis di Permariacco (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 dicembre 1983 al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società L'Umanità S.r.l., sede legale e stabilimento in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Visea, con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sero - Società elettronica romana S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sacma di U. Bilancioni, con sede e stabilimento in Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.I.Me. Vetrerie Italia meridionale di Bari, è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica 3/F in Cannara (Perugia), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.R.M. - Officine meccaniche motori di Palermo, è prolungata al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Sibau di Ipplis di Permariacco (Udine), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sacma di U. Bilancioni, con sede e stabilimento in Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.R.M. - Officine meccaniche motori di Palermo, è prolungata al 12 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(345)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1984 la società cooperativa di consumo « Cooperativa impiegati lavori pubblici di Genova - Soc. cooperativa a r.l. », in Genova, costituita per rogito notaio Ignazio Semino il 3 dicembre 1946, repertorio n. 2754, reg. soc. n. 14226, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della rag. Russo Antonietta.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1984 la società cooperativa agricola a r.l. « Cooperativa agricola lucignanese » in Lucignano (Arezzo), costituita per rogito notaio dott. Dario Basagni il 23 dicembre 1970, repertorio n. 15379, reg. soc. n. 2263, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Silvano Stopponi.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro « Coedilco Consorzio edile comasco - Soc. cooperativa a r.l. », in Como, costituita per rogito notaio dott. Corrado Giannotti il 17 dicembre 1974, repertorio n. 137456, reg. soc. n. 9429, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Paolo Sanfelice.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la società cooperativa agricola « C.P.Z. - Centro provinciale zootecnico - Soc. cooperativa a r.l. », in Parma, costituita per rogito notaio dott. Carlo Bellini il 18 dicembre 1973, repertorio n. 2670, reg. soc. n. 7211, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Luigi Savani.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la società cooperativa edilizia « La Casa - Soc. cooperativa a r.l. », in Verona, costituita per rogito notaio dott. Vittorio Peres il 15 maggio 1972, repertorio n. 52828, reg. soc. n. 6968, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Filippo Puglisi.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1985 la società cooperativa edilizia « Vigna del Ronco » a r.l., in Paullo (Milano), costituita per rogito notaio dott. Pietro Guarna in data 6 ottobre 1976, repertorio n. 40085, reg. soc. n. 2688, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Bettinelli Angelo.

(438)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche:

economia degli intermediari finanziari.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica organica generale.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:

biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di lettere e filosofia:

archeologia e storia dell'arte greca.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(433)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla S.p.a. Magazzini generali frigoriferi veneziani dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale in Venezia-Marittima.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1984 è stata revocata, per ragioni di pubblico interesse, alla S.p.a. Magazzini generali frigoriferi veneziani l'autorizzazione ad esercitare in Venezia Marittima, banchina di S. Basilio, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

(435)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 20 novembre 1984 concernente: « Modificazione al decreto ministeriale 3 giugno 1968 recante norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 353 del 27 dicembre 1984).

Nel decreto citato in epigrafe, alla lettera *B)* Cemento alluminoso, punto 5) contenuto di Al_2O_3 i segni grafici « minore/uguale » devono essere corretti in « maggiore/uguale »:

B) CEMENTO ALLUMINOSO

(Omissis).

5) contenuto di Al_2O_3 . . . . . . ≥ 35 ≥ 35 ≥ 35

(484)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Errata-corrige al decreto 6 dicembre 1984: « Modificazioni al decreto ministeriale 28 aprile 1979, modificativo del decreto ministeriale 15 dicembre 1976, concernente i piani nazionali di profilassi della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, ovina e caprina ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 350 del 21 dicembre 1984).

Nell'art. 2, penultimo comma, del decreto ministeriale 6 dicembre 1984 citato in epigrafe, al sesto e settimo rigo, dove è scritto: « ...decreto ministeriale 26 *maggio* 1984... », deve leggersi: « ...decreto ministeriale 26 *marzo* 1984... ».

(490)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 25 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1949,700	1949,700	1949,50	1949,700	1949,75	1949,75	1950,250	1949,700	1949,700	1949,70
Marco germanico .	616,690	616,690	617,15	616,690	616,35	616,66	616,630	616,690	616,690	616,69
Franco francese	201,570	201,570	201,95	201,570	201,60	201,56	201,550	201,570	201,570	201,57
Fiorino olandese .	545,920	545,920	545,75	545,920	545,25	545,86	545,800	545,920	545,920	545,92
Franco belga .	30,851	30,851	30,85	30,851	30,82	30,84	30,840	30,851	30,851	30,86
Lira sterlina	2181 —	2181 —	2182 —	2181 —	2180,50	2181,05	2181,100	2181 —	2181 —	2181,10
Lira irlandese . .	1918 —	1918 —	1920 —	1918 —	1917,75	1917,75	1917,500	1918 —	1918 —	—
Corona danese .	172,880	172,880	173,25	172,880	172,05	172,89	172,910	172,880	172,880	172,88
Dracma .	15,074	15,074	15,10	15,074	—	—	15,060	15,074	15,074	—
E.C.U .	1368,800	1368,800	1368 —	1368,800	1368 —	1368,90	1369 —	1368,800	1368,800	1368,80
Dollaro canadese .	1471,200	1471,200	1472 —	1471,200	1471,15	1471,15	1471,100	1471,200	1471,200	1471,20
Yen giapponese .	7,677	7,677	7,70	7,677	7,78	7,67	7,677	7,677	7,677	7,68
Franco svizzero .	734,080	734,080	733,50	734,080	743,40	734,11	734,150	734,080	734,080	734,08
Scellino austriaco .	87,830	87,830	87,85	87,830	87,80	97,82	87,820	87,830	87,830	87,83
Corona norvegese .	212,870	212,870	213 —	212,870	212,85	212,81	212,750	212,870	212,870	212,87
Corona svedese .	215,760	215,760	215,90	215,760	215,70	215,77	215,790	215,760	215,760	215,76
FIM	293,750	293,750	294 —	293,750	293,90	293,77	293,800	293,750	293,750	—
Escudo portoghese	11,300	11,300	11,30	11,300	11,35	11,30	11,300	11,300	11,300	11,30
Peseta spagnola .	11,145	11,145	11,15	11,145	11,14	11,14	11,142	11,145	11,145	11,15

Media dei titoli del 25 gennaio 1985

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935 .	61,725
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	94,300
» 6% » » 1971-86	90,375
» 6% » » 1972-87	90,500
» 9% » » 1975-90	89,200
» 9% » » 1976-91	87 —
» 10% » » 1977-92	94 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,450
» » » 1-4-1981/86 16% .	101,250
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	89,050
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	101,900
» » » » EFIM 1-8-1988	101,650
» » » » 1-2-1983/85 .	99,900
» » » » 1-3-1983/85 .	99,950
» » » » 1-4-1983/85 .	99,975
» » » » 1-5-1983/85 .	100,250
» » » » 1-6-1983/85 .	101,275
» » » » 1-1-1982/86 .	102,650
» » » » 1-3-1982/86 .	102,400
» » » » 1-5-1982/86 .	103,400
» » » » 1-6-1982/86 .	103,300
» » » » 1-7-1982/86 .	103 —
» » » » 1-8-1982/86 .	103,125
» » » » 1-9-1982/86 .	102,300
» » » » 1-10-1982/86 .	102,575
» » » » 1-11-1982/86 .	102,550
» » » » 1-12-1982/86 .	103,350
» » » » 1-7-1983/86 .	101,475
» » » » 1-8-1983/86 .	101,400
» » » » 1-9-1983/86 .	101,225
» » » » 1-10-1983/86 .	101,600
» » » » 1-1-1983/87 .	103,950
» » » » 1-2-1983/87 .	103,450
Certificati di credito del Tesoro Ind 1-3-1983/87 .	102,900
» » » » 1-4-1983/87 .	102,550
» » » » 1-5-1983/87 .	102,950
» » » » 1-6-1983/87 .	103,050
» » » » 1-11-1983/87 .	102,850
» » » » 1-12-1983/87 .	103,250
» » » » 1-7-1983/88 .	103,500
» » » » 1-8-1983/88 .	103,600
» » » » 1-9-1983/88 .	102,800
» » » » 1-10-1983/88 .	103,100
» » » » 1-11-1983/88 .	104,150
» » » » 1-1-1984/88 .	102,375
» » » » 1-2-1984/88 .	102,400
» » » » 1-3-1984/88 .	101,550
» » » » 1-4-1984/88 .	102 —
» » » » 1-5-1984/88 .	101,400
» » » » 1-6-1984/88 .	101,550
» » » » 1-11-1983/90 .	104,150
» » » » 1-12-1983/90 .	104,200
» » » » 1-1-1984/91 .	104 —
» » » » 1-2-1984/91 .	104,150
» » » » 1-3-1984/91 .	102,250
» » » » 1-4-1984/91 .	102.250
» » » » 1-5-1984/91 .	102,400
» » » » 1-6-1984/91 .	102,900
» » » » 1-7-1984/91 .	101,900
» » » 17 % 1-5-1985 .	100,600
» » » 17 % 1-7-1985 .	101,600
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,750
» » » 16 % 1-1-1986 .	102,150
» » » 14 % 1-4-1986 .	101,250
» » » 13,50 % 1-7-1986 .	101,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	99,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	112 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	108,900
» » » » 1983/90 11,50%	105,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 gennaio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1949,975
Marco germanico .	616,660
Franco francese . .	201,560
Fiorino olandese .	545,860
Franco belga	30,845
Lira sterlina	2181,050
Lira irlandese	1917,750
Corona danese .	172,895
Dracma	15,067
E.C.U.	1368,900
Dollaro canadese .	1471,150
Yen giapponese . .	7,677
Franco svizzero .	734,115
Scellino austriaco .	87,825
Corona norvegese .	212,810
Corona svedese .	215,775
FIM . . .	293,775
Escudo portoghese	11,300
Peseta spagnola . .	11,143

Avviso di rettifica: Nei cambi medi relativi al giorno 21 gennaio 1985 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1985 deve essere apportata la seguente rettifica: Fiorino olandese da 544,48 a 544,84.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Corso dei cambi del 28 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1953,750	1953,750	1954,20	1953,750	1953,75	1954,02	1954,300	1953,750	1953,750	1953,75
Marco germanico	616,180	616,180	616,80	616,180	616,65	616,23	616,280	616,180	616,180	616,18
Franco francese	201,550	201,550	201,48	201,550	201,60	201,56	201,570	201,550	201,550	201,55
Fiorino olandese	545,240	545,240	545,50	545,240	545,25	545,12	545 —	545,240	545,240	545,25
Franco belga	30,819	30,819	30,85	30,819	30,82	30,81	30,820	30,819	30,819	30,82
Lira sterlina	2172,800	2172,800	2174 —	2172,800	2170 —	2173,35	2173,900	2172,800	2172,800	2172,80
Lira irlandese	1915,500	1915,500	1918 —	1915,500	1917 —	1915,25	1915,500	1915,500	1915,500	—
Corona danese	172,710	172,710	172,90	172,710	172,70	172,72	172,730	172,710	172,710	172,70
Dracma	15,087	15,087	15,05	15,087	—	—	15,085	15,087	15,087	—
E.C.U.	1366,650	1366,650	1367 —	1366,650	1368,80	1366,98	1367,310	1366,650	1366,650	1366,65
Dollaro canadese	1472,150	1472,150	1474 —	1472,150	1473,70	1472,57	1473 —	1472,150	1472,150	1472,15
Yen giapponese	7,679	7,679	7,69	7,679	7,68	7,67	7,676	7,679	7,679	7,67
Franco svizzero	733,040	733,040	733,50	733,040	733,25	733,07	733,100	733,040	733,040	733,05
Scellino austriaco	87,750	87,750	87,85	87,750	87,75	87,73	87,727	87,750	87,750	87,75
Corona norvegese	212,750	212,750	212,50	212,750	212,70	212,75	212,750	212,750	212,750	212,75
Corona svedese	215,760	215,760	215,90	215,760	215,75	215,70	215,650	215,760	215,760	215,75
FIM	293,690	293,690	293,75	293,690	293,70	293,69	293,700	293,690	293,690	—
Escudo portoghese	11,330	11,330	11,30	11,330	11,32	11,30	11,280	11,330	11,330	11,33
Peseta spagnola	11,128	11,128	11,14	11,128	11,13	11,12	11,125	11,128	11,128	11,12

Media dei titoli del 28 gennaio 1985

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	61,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	94,300
» 6 % » » 1971-86	88,875
» 6 % » » 1972-87	91 —
» 9 % » » 1975-90	89,200
» 9 % » » 1976-91	86,850
» 10 % » » 1977-92	94 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	96 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	94,450
» » » 1-4-1981/86 16 %	101,500
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	89,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,250
» » » » 1- 2-1983/85	99,975
» » » » 1- 3-1983/85	99,950
» » » » 1- 4-1983/85	100,100
» » » » 1- 5-1983/85	100,625
» » » » 1- 6-1983/85	101,200
» » » » 1- 1-1982/86	102,575
» » » » 1- 3-1982/86	102,500
» » » » 1- 5-1982/86	103,575
» » » » 1- 6-1982/86	103,100
» » » » 1- 7-1982/86	102,750
» » » » 1- 8-1982/86	103,100
» » » » 1- 9-1982/86	102,250
» » » » 1-10-1982/86	102,375
» » » » 1-11-1982/86	102,650
» » » » 1-12-1982/86	103,050
» » » » 1- 7-1983/86	101,525
» » » » 1- 8-1983/86	101,575
» » » » 1- 9-1983/86	101,275
» » » » 1-10-1983/86	101,475
» » » » 1- 1-1983/87	103,800
» » » » 1- 2-1983/87	103,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87	102,850
» » » » 1- 4-1983/87	102,600
» » » » 1- 5-1983/87	103 —
» » » » 1- 6-1983/87	103,100
» » » » 1-11-1983/87	102,625
» » » » 1-12-1983/87	102,850
» » » » 1- 7-1983/88	103,450
» » » » 1- 8-1983/88	103,425
» » » » 1- 9-1983/88	102,775
» » » » 1-10-1983/88	103 —
» » » » 1-11-1983/88	103,900
» » » » 1- 1-1984/88	102,375
» » » » 1- 2-1984/88	102,700
» » » » 1- 3-1984/88	101,400
» » » » 1- 4-1984/88	101,725
» » » » 1- 5-1984/88	102 —
» » » » 1- 6-1984/88	101,700
» » » » 1-11-1983/90	103,900
» » » » 1-12-1983/90	104,100
» » » » 1- 1-1984/91	104,025
» » » » 1- 2-1984/91	104,150
» » » » 1- 3-1984/91	102,200
» » » » 1- 4-1984/91	102,275
» » » » 1- 5-1984/91	102,300
» » » » 1- 6-1984/91	102,825
» » » » 1- 7-1984/91	101,925
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,675
» » » 17 % 1- 7-1985	101,550
» » » 17 % 1-10-1985	101,825
» » » 16 % 1- 1-1986	102,175
» » » 14 % 1- 4-1986	101,375
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,975
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,250
» » » » 1983/90 11,50 %	105,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 gennaio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1954,025
Marco germanico	616,230
Franco francese	201,560
Fiorino olandese	545,120
Franco belga	30,819
Lira sterlina	2173,350
Lira irlandese	1915,500
Corona danese	172,720
Dracma	15,086
E.C.U.	1366,980
Dollaro canadese	1472,575
Yen giapponese	7,677
Franco svizzero	733,070
Scellino austriaco	87,738
Corona norvegese	212,750
Corona svedese	215,705
FIM	293,695
Escudo portoghese	11,305
Peseta spagnola	11,126

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Richiamo in servizio di vigili del fuoco discontinui per le esigenze derivate dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1985. (Ordinanza n. 463/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il telegramma n. 683 del 16 gennaio 1985, con il quale la Direzione generale della protezione civile del Ministero dell'interno, nel comunicare che i gravi eventi meteorologici — che hanno coinvolto dal 6 gennaio 1985 l'intero Paese provocando notevoli danni e disagi — hanno già impegnato tutte le forze disponibili sul territorio nazionale, rappresenta la necessità di un adeguato incremento delle strutture operative con il ricorso a richiami in servizio temporaneo di vigili del fuoco discontinui;

Ravvisata la necessità di intervenire tempestivamente per assicurare l'espletamento delle operazioni di soccorso e garantire l'assistenza alle popolazioni colpite;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale, si autorizza il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, a richiamare in deroga al divieto di assunzione previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, duemilacinquecento vigili del fuoco per venti giorni ciascuno, inseriti negli appositi elenchi dei vigili del fuoco volontari dei comandi provinciali.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(408)

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del delegato alla protezione civile del comune di Bacoli. (Ordinanza n. 470/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 22/FPC del 7 ottobre 1983, n. 51/FPC del 31 ottobre 1983, n. 74/FPC del 30 novembre 1983, n. 78/FPC del 5 dicembre 1983, n. 101/FPC del 10 gennaio 1984, n. 120/FPC del 7 febbraio 1984, n. 136/FPC dell'8 marzo 1984, n. 174/FPC/ZA del 30 marzo 1984, n. 299/FPC/ZA del 20 luglio 1984, n. 332/FPC/ZA del 29 agosto 1984, n. 375/FPC/ZA del 19 ottobre 1984 e n. 425/FPC/ZA del 26 novembre 1984;

Viste le note n. 20955 del 10 novembre 1984 e n. 173 del 2 gennaio 1985, con le quali il sindaco di Bacoli ha chiesto una ulteriore proroga delle precendenti disposizioni fino al 31 gennaio 1985 per il consigliere delegato alla protezione civile, sig. Grasso Domenico;

Vista la nota n. 571/BRA-Gab del 15 gennaio 1985, con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole all'accoglimento della cennata richiesta, tenuto conto della persistenza delle esigenze locali connesse al fenomeno bradisismico;

Ravvisata, quindi, la necessità di accogliere la richiesta stessa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il consigliere delegato alla protezione civile del comune di Bacoli può continuare a fruire dell'aspettativa fino al 31 gennaio 1985, con le stesse modalità previste nell'ordinanza numero 22/FPC del 7 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(409)

Destinazione dei prefabbricati leggeri tipo «containers» eccedenti i fabbisogni di sistemazione alloggiativa delle popolazioni colpite dai sismi del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 471/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti il quinto e sesto comma dell'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con i quali vengono devolute alle Forze armate la presa in consegna e la gestione dei beni mobili indicati nel terzo e quarto comma dello stesso articolo;

Visto il comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984 n. 363;

Visto il decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793, con il quale le disposizioni di cui al terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono estese ai beni mobili acquisiti per le esigenze derivate dai sismi del 7 e 11 maggio 1984;

Visto il decreto interministeriale in data 1° settembre 1982, con il quale è stato costituito il raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile;

Visto il decreto interministeriale in data 1° gennaio 1985 che conferma fino al 30 giugno le disposizioni del citato decreto istitutivo;

Viste le proprie ordinanze n. 322/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, n. 331/FPC/ZA del 29 agosto 1984 e 384/FPC/ZA del 26 ottobre 1984, con le quali il citato raggruppamento autonomo veniva incaricato dell'urgente attività di reperimento, recupero, riparazione, trasporto e posizionamento dei containers dalle aree nelle quali in atto sono dislocate nelle zone colpite dai sismi del 7 e 11 maggio 1984;

Ravvisata la necessità di attribuire una destinazione d'impiego ai prefabbricati leggeri resi disponibili, in corso di recupero ed eventualmente eccedenti le esigenze di sistemazione dei nuclei familiari colpiti dai sismi in parola, utilizzando gli strumenti operativi, negoziali e finanziari già in atto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

I prefabbricati leggeri tipo «containers» resi disponibili e in corso di recupero, in adempimento delle ordinanze numero 332/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, n. 331/FPC/ZA del 29 agosto 1984 e n. 384/FPC/ZA del 26 ottobre 1984, eccedenti i fabbisogni di sistemazione alloggiativa delle popolazioni colpite dai sismi del 7 e 11 maggio 1984, che i prefetti delle province interessate sono tenuti a segnalare in via definitiva improrogabilmente entro il 15 febbraio 1985, saranno accantonati, a disposizione della protezione civile, in aree indicate d'intesa con il Ministero della difesa, a cura del raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile, che provvederà, ove non già attuato, anche alla completa rimessa in efficienza ed a quant'altro occorre per la idonea riutilizzazione.

Per tale attività il comandante del raggruppamento è autorizzato ad operare in conformità al disposto della ripetuta ordinanza n. 331/FPC/ZA del 29 agosto 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(410)

Integrazioni alle ordinanze n. 259/FPC/ZA del 19 giugno 1984 e n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984. (Ordinanza n. 472/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le proprie ordinanze n. 259/FPC/ZA del 19 giugno 1984 e n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984;

Considerato che al personale della prefettura di Napoli, impegnato nell'attività di assistenza a favore della popolazione dell'area flegrea colpita dal bradisismo, sono demandate gravose incombenze che richiedono una costante presenza in ufficio che va molto aldilà delle ordinarie prestazioni;

Ravvisata l'opportunità di estendere al predetto personale le disposizioni derogatorie agli attuali limiti retributivi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984 è estesa al prefetto di Napoli.

Il limite di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 259/FPC/ZA del 19 giugno 1984 è elevato a 100 ore mensili con una media di 80 ore pro-capite.

Il secondo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984 è sostituito dal seguente:

« Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede a carico del fondo posto a disposizione del prefetto di Napoli per le esigenze del bradisismo dell'area flegrea ».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(411)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Modifiche all'ordinanza 11 luglio 1983 recante procedure accelerative per l'approvazione di talune perizie di variante. (Ordinanza n. 27/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793;

Vista l'ordinanza in data 11 luglio 1983, confermata con successiva ordinanza 16 aprile 1984, n. 1/219/ZA, con la quale sono state fissate procedure accelerative finalizzate alla sollecita approvazione di talune perizie di variante;

Vista l'ordinanza 8 agosto 1984, n. 9/219/ZA, con la quale è stato demandato ai comitati tecnici all'uopo istituiti presso i provveditorati alle opere pubbliche delle regioni Campania e Basilicata l'esame dei progetti delle opere di infrastrutture concernenti gli interventi di cui all'art. 32 anzidetto;

Ritenuta la necessità di coordinare le disposizioni contenute nelle suindicate ordinanze 8 agosto 1984 e 11 luglio 1983 dettando, allo scopo, una nuova disciplina delle procedure di approvazione delle perizie di variante, sostitutiva di quella prevista dall'ordinanza 11 luglio 1983;

Considerata l'effettiva attitudine delle procedure fissate con l'ordinanza 11 luglio 1983 a limitare le soste nell'esecuzione dei lavori, nei casi di variazioni quantitative derivanti da errori delle stime analitiche di progetto e da esigenze di variante quantitativa delle opere approvate;

Ritenuto pertanto potersi procedere al mantenimento delle procedure accelerative suddette per tali casi di variazioni quantitative alle opere approvate — ancorché derivanti da errore delle stime analitiche di progetto — nei soli casi in cui le variazioni medesime non superino il ventesimo delle singole previste categorie di lavoro e a condizione che, nell'ipotesi di una pluralità di varianti, le variazioni complessive non determinino il superamento del ventesimo dell'intera stima di progetto;

Ritenuto altresì di dover definire — in capo al direttore dei lavori — l'obbligo di approvazione delle varianti citate, in presenza dei presupposti per l'adozione delle procedure accelerative anzidette;

Ritenuta altresì l'opportunità di demandare ai comitati tecnici di cui all'ordinanza 8 agosto 1984, n. 9/219/ZA, l'esame di tutte le varianti qualitative e di tutte quelle non suscettibili, in assenza dei presupposti per il ricorso alle descritte procedure accelerative, di approvazione da parte del direttore lavori;

Udito il comitato consultivo istituito con ordinanza in data 23 luglio 1984, n. 6/219/ZA;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi in premessa, ove l'esecuzione delle opere evidenzi la necessità di singole variazioni quantitative in aumento alle stime analitiche approvate, si procederà ai necessari adeguamenti progettuali con le modalità seguenti: ove la necessità derivi da errore delle stime anilitiche di progetto, il direttore dei lavori procederà senz'altro alla ammissione in contabilità delle quantità eccedenti le stime analitiche, allegando allo stato di avanzamento apposita relazione riflettente la correzione apportata alla stima e la relativa incidenza economica; ove la necessità di variazione derivi dalla riscontrata esigenza di variante quantitativa alle opere approvate, il concessionario dovrà proporre tempestiva perizia, che sarà approvata dal direttore dei lavori con ordine di servizio vistato dall'ingegnere capo e dall'alta vigilanza, ed immediatamente rimessa al Ministro per l'adozione dei conseguenti provvedimenti in impegno di spesa.

Art. 2.

Le procedure di cui al precedente art. 1 potranno essere adottate solo ove non comportino variazioni delle singole quantità di progetto superiori al ventesimo e solo a condizione che, nell'ipotesi di una pluralità di varianti, le variazioni complessive non determinino il superamento del ventesimo dell'intera stima di progetto; e inoltre, a condizione che non implichino la necessità di concessione di un termine suppletivo.

In ogni altra evenienza, il concessionario dovrà provvedere, a termini di regolamento e di convenzione, alla redazione di regolare perizia che dovrà essere sottoposta all'approvazione del Ministro previo parere del comitato tecnico di cui all'ordinanza 8 agosto 1984, n. 9/219/ZA.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(407)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Fondo investimenti occupazione 83. Progetto del Centro direzionale di Napoli. Lavori di costruzione di manufatti edilizi per l'interramento delle ferrovie in concessione gestite dal C.T.P. e dalla S.F.S.M., ai sensi dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130. (Deliberazione 22 novembre 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Vista la propria delibera 19 maggio 1983, con la quale sono stati definiti i criteri di ripartizione dello stanziamento di cui al quinto comma del citato art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, nonché i parametri di valutazione dei progetti;

Vista la propria delibera 22 dicembre 1983, con la quale, al punto 11, è stata stabilita a valere sulle disponibilità di cui al predetto art. 21 la riserva provvisoria di fondi per interventi da realizzare nella regione Campania;

Udita la relazione e preso atto delle proposte formulate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica sulla base degli approfondimenti tecnici compiuti dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

Delibera:

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa suindicata viene ammesso al finanziamento sulle disponibilità di cui al citato art. 21, comma primo, nonché al ricorso ai mutui BEI di cui al quinto comma del medesimo articolo il seguente progetto:

Regione Campania:	Finanziamento approvato (Lire milioni)	Tempi previsti di realizzazione (anni)
	—	—
Progetto del centro direzionale di Napoli - Lavori di costruzione di manufatti edilizi per l'interramento delle ferrovie in concessione gestite dal C.T.P. e dalla S.F.S.M.	60.000	3

2. In ordine al progetto anzidetto la regione Campania osserverà, per quanto applicabili, le disposizioni di cui ai punti 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9. e 10. della citata delibera in data 22 dicembre 1983.

Roma, addì 22 novembre 1984

Il presidente delegato: ROMITA

(183)

BANCA D'ITALIA

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito S. Giuliano di Caltagirone

Si comunica che è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di credito S. Giuliano di Caltagirone (Catania), disposta con decreto dell'assessore al bilancio e alle finanze della regione siciliana in data 10 agosto 1984, a seguito della ricostituzione degli organi dell'amministrazione ordinaria deliberata dall'assemblea dei soci tenutasi in data 18 dicembre 1984.

(416)

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 11 gennaio 1985, n. 33.10.1 E.C./20193.

Applicazione dell'art. 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93: criteri di massima per l'articolazione dell'orario di servizio.

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale del personale - Capo ufficio organizzazione
Alle Aziende autonome dello Stato - Direzione generale
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
Al consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale
All'ISTAT - Direzione generale
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Dipartimento affari giuridici e legislativi
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-IGOP - Provveditorato generale dello Stato
Alla procura generale della Corte dei conti

La legge quadro sul pubblico impiego (legge numero 93/1983) nel definire — dopo anni di incertezze — quale sia l'orario settimanale di servizio dei dipendenti civili dello Stato, prevede la possibilità di adeguare l'effettuazione di tale orario alle differenziate e mutevoli esigenze del servizio e della domanda degli utenti.

La prevista possibilità di affiancare, integrare ovvero sostituire il tradizionale orario continuativo con una articolazione delle prestazioni lavorative — che possono essere rese flessibili ovvero distribuite su turni — consente alle amministrazioni di programmare con maggiore concretezza che in passato la propria attività che, perciò, ne risulterà potenziata e resa più adeguata alle esigenze poste dal trasformarsi del corpo sociale. Ne risulterà, in altri termini, affrontato in maniera specifica il problema dell'organizzazione del lavoro nei singoli settori delle amministrazioni che saranno quindi in grado di fornire agli utenti servizi più adeguati e celeri e quindi più efficienti.

In tale modo l'intera amministrazione sarà chiamata a svolgere un ruolo di primo piano in quella visione strategica che tende a risolvere annosi problemi non risolti ricorrendo a strumenti di nuovo tipo che, oltre tutto, avvicineranno di più il modo di lavorare pubblico a quello dell'area privata, oltre che a quello delle amministrazioni pubbliche straniere.

Ma per l'attuazione di tale orientamento — profondamente democratico — non basterà soltanto la possibilità offerta dall'art. 30 della legge quadro di poter effettuare un orario di servizio più articolato, ma sarà necessario che in tale articolazione risulti appagato in modo esclusivo l'interesse della collettività. Il senso di responsabilità — del quale nessuno dubita — dei dirigenti e dei capi uffici di ogni livello dovranno garantire la riuscita di una operazione che per l'amministrazione costituisce una vera e propria trasformazione dell'esistente, prima ancora che sul piano tecnico, su quello psicologico.

Pertanto tutti coloro che sono chiamati ad attuare le direttive che qui di seguito si impartiscono dovranno tenere presente che ogni cambiamento comporta anche responsabilità di carattere penale per la stretta correlazione tra servizi resi ed emolumenti percepiti.

Ma tale azione di vigilanza e di controllo dovrà essere esercitata ricorrendo a criteri ed a mezzi di carattere obiettivo al fine di porre tutti sul medesimo piano.

Pertanto qualora ancora non abbiano trovato attuazione le direttive impartite dal Dipartimento per la adozione di una strumentazione di tipo elettronico per il controllo e la gestione delle presenze in servizio, dovrà porsi immediatamente riparo con la richiesta al Provveditorato generale dello Stato delle necessarie apparecchiature. Laddove, però, tali apparecchiature dovessero esistere e fossero inutilizzate ancorché installate dovrà procedersi immediatamente alla loro attivazione senza alcun pregiudizio, ovviamente, di una ricerca di responsabilità.

Si ritiene che una perspicace applicazione dei criteri di massima impartiti e la programmata introduzione dell'orario a part-time potranno consentire la migliore utilizzazione delle risorse a disposizione oltre che la intensificazione dei servizi nelle ore di maggiore richiesta e di maggiore esigenza.

1 - Orario di servizio

L'art. 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93, prevede la possibilità che l'orario di servizio dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato possa essere oltre che prefissato in modo rigido anche essere articolato tenendo conto delle variabili esigenze dei servizi e delle necessità mutevoli degli utenti introducendo nell'organizzazione del lavoro — laddove oggi non sono previsti — criteri di flessibilità, turnazioni e periodi di recupero.

Tali criteri ovviamente, trovano un limite da un lato nella necessità di non ridurre l'efficienza delle strutture e dall'altro nel rispetto assoluto dell'orario di servizio fissato, in via interpretativa, dalla surrichiamata legge, in trentasei ore settimanali.

E' da aggiungere che il rispetto dell'orario di servizio in quanto influisce sulla misura del compenso incentivante previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, deve essere accertato con sistema obiettivo e semplice laddove non siano ancora stati installati sistemi automatici in grado di rilevare i periodi di presenza nella sede di servizio; periodi di presenza che ove non sussistano motivi di servizio o ritardi devono coincidere con l'orario giornaliero stabilito per il settore, ufficio, laboratorio od altra unità organica di appartenenza.

La rigidità del rispetto dell'orario di servizio sopra richiamata vale, ovviamente, sia nel caso che nell'unità organica ovvero nell'unità operativa istituzionalmente od occasionalmente costituita sia in vigore l'orario ordinario di sei ore continuative ovvero un orario flessibile ovvero articolato per turni.

Al fine, quindi, di conseguire, da parte di tutte le amministrazioni, unitarietà di attuazione della disciplina dell'orario di servizio, si fissano qui di seguito ambiti e criteri ai quali dovranno attenersi i Ministri competenti nelle intese con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale; intese da conseguirsi con le procedure stabilite dal comma secondo dell'art. 30 della surrichiamata legge n. 93 del 1983.

E' appena il caso di soggiungere che tutto il personale in servizio presso l'amministrazione centrale comunque applicato (Gabinetto del Ministro, segreterie, uffici legislativi, di programmazione e di studio, direzioni generali, uffici operativi e distaccati) e quello presso le strutture sul territorio dovrà rispettare il tipo di orario di servizio adottato per il Ministero ovvero per le unità organiche decentrate.

2 - Orario ordinario

L'orario ordinario giornaliero di servizio è fissato in un sesto delle ore stabilite dall'art. 30 della legge n. 93/83, ovvero in un quinto, anche con eventuali ritorni, a seconda che l'orario si svolga su sei ovvero su cinque giorni della settimana. Non si ritiene che l'orario di servizio — trattandosi in ogni caso, quale che siano le attribuzioni assegnate alla singola amministrazione, di attività di interesse pubblico — possa, allo stato attuale, essere compattato su meno di cinque giornate lavorative settimanali.

Del resto anche lo svolgimento dell'intero orario di servizio su cinque giornate lavorative deve tenere conto dell'articolato interesse degli utenti e, pertanto, tale tipo di orario non può essere applicato anticipando o posticipando di pochi minuti l'orario di servizio. In tal modo, in effetti, si verificherebbe una prevaricazione dell'interesse degli impiegati su quello dei cittadini. Pertanto il compattamento dell'orario settimanale su cinque giornate lavorative deve essere risolto sia mediante turni ridotti il mattino del sabato e sia applicando il personale a ricevere il pubblico nelle ore pomeridiane di completamento dell'orario settimanale. I turni del mattino del sabato, quindi a seconda degli specifici settori di servizio al pubblico, ancorché ridotti devono essere in grado di rendere un servizio efficiente all'utente.

In genere, quindi, le sei ore del sabato non lavorato, da compattare nel corso dei cinque giorni lavorativi, dovranno essere svolte su due ritorni della durata di tre ore di servizio.

Pertanto, l'orario ordinario giornaliero di servizio normalmente si svolge nell'arco di sei ore dalle 8 alle 14, salve le ipotesi previste dalle leggi di orari differenziati. Rimane cioè fisso il numero delle ore di servizio continuativo, mentre può, ovviamente, variare, entro certi limiti, il periodo di tempo durante il quale le sei ore giornaliere devono essere prestate. Va però tenuto presente che, in ogni caso, quale che sia il tipo di orario adottato, tra le 9 e le 13, tutto il personale dovrà essere contemporaneamente in servizio. Pertanto l'orario ordinario potrà svolgersi:

Settimana lavorativa su sei giorni di servizio:

8 - 14
7,30 - 13,30
7 - 13

Settimana lavorativa su cinque giorni di servizio:

8 - 14	Con due ritorni (15-18 ovvero 17-20) di completamento dell'orario settimanale.
7,30 - 13,30	Idem
7 - 13	Idem

In proposito, al fine di evitare equivoci e disparità di trattamento, si ritiene opportuno precisare che il personale della ex carriera ausiliaria è tenuto ad osservare il medesimo orario del restante personale, vale a dire 36 ore settimanali, come di recente (parere 207/84 del 18 giugno 1984) ha confermato il Consiglio di Stato. Tale parere è stato portato a conoscenza delle amministrazioni, da questo dipartimento, con circolare numero 15804/8.93.20.9 U.L. del 23 ottobre 1984.

3 - Orario flessibile

Qualora l'organizzazione del lavoro — per motivi direttamente o indirettamente connessi a situazioni, servizi, procedimenti, processi e lavorazioni specifiche — richieda una rigidità minore nei tempi di svolgimento e di attuazione di quella consentita dall'articolazione dell'orario ordinario, le amministrazioni possono adottare un orario flessibile.

Tale tipo di orario consiste nel posticipare l'orario di inizio del servizio ovvero nell'anticipare l'orario di uscita, limitando ad un nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.

Va, però chiarito che il periodo di tempo non lavorato deve essere, in ogni ipotesi recuperato da parte di coloro che ne hanno usufruito.

3.1 - *Criteri e limiti dell'adozione dell'orario flessibile.*

3.1.1 - *Criteri generali.*

L'adozione dell'orario flessibile presuppone un'analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio del personale addetto provoca o può provocare sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad essa collegate ovvero nei confronti dell'utenza.

In altri termini — tenendo presente che tutto il personale deve trovarsi contemporaneamente in servizio tra le 9 e le 13 — i parametri principali da individuare in via preliminare prima di modificare l'orario di servizio devono essere rappresentati dalla valutazione:

1) del grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro sia quantitativamente che qualitativamente;

2) del miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;

3) del grado di intensificazione dei rapporti con l'utente che deve essere posto in condizioni di accedere più facilmente e con maggiore frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione;

4) del grado medio di eliminazione di situazioni di disagio degli addetti: di situazioni cioè, che comunque, influiscono sulla tempestività e completezza delle prestazioni lavorative.

Ovviamente tale aspetto non può essere determinante ai fini dell'adozione dell'orario flessibile, ma deve essere, però, valutato con grande attenzione anche ai fini di provvedimenti di mobilità.

Dopo avere accertato il vantaggio che un orario modulato in modo flessibile arrecherebbe al servizio, dovranno essere determinate quali aliquote del personale addetto potrà essere ammesso all'ingresso ritardato ovvero all'uscita anticipata. Le aliquote, ovviamente, dovranno essere individuate in rapporto all'articolazione delle operazioni che compongono le attività attribuite all'unità organica interessata.

La stretta correlazione tra organizzazione del servizio — valutata sotto il profilo generale dell'interesse dell'amministrazione — articolazione strutturale e sequenza delle attività costituisce il quadro entro il quale potrà essere ammesso l'orario flessibile.

Il quale orario flessibile, all'interno di ciascuna unità, non costituisce un sistema a libera partecipazione — al quale, cioè, ciascun addetto possa partecipare sporadicamente (ad esempio per giustificare ritardi iniziando o finendo a proprio piacimento l'orario di servizio) — ma un sistema rigidamente programmato. Difatti l'orario flessibile non soltanto deve coprire in toto l'orario (8-14) ordinario di servizio — salvo che non si ritenga per situazioni obiettive di far slittare l'orario di inizio del servizio per tutto il personale — ma anche prevedere una stretta correlazione funzionale con i periodi di lavoro pomeridiano che costituiscono il completamento dell'orario di servizio settimanale di 36 ore che tutto il personale deve osservare.

A completamento delle osservazioni generali sopra svolte occorre ancora considerare:

1) che l'orario flessibile — salvo casi eccezionali — riguarda la singola unità organica al completo ovvero più unità organiche funzionali collegate;

2) che l'orario flessibile può coesistere con l'orario ordinario;

3) che possono coesistere più tipi di orario flessibile nell'ambito di una unità organica complessa;

4) che l'adozione dell'orario flessibile presuppone oltre che valutazioni tecniche anche una precisa valutazione delle risorse di lavoro necessarie in ciascuna fase di svolgimento dell'attività del servizio, nell'arco della giornata lavorativa; il che, in concreto, significa anche la conoscenza preliminare delle unità di personale impiegabili nelle varie fasce orarie e nei pomeriggi o nelle mattine di recupero;

5) che una volta individuati i contingenti di personale da impiegare durante le singole articolazioni previste dall'orario necessita accertare quali unità di personale siano disponibili — qualora non si tratti di una selezione da effettuare per professionalità — alle varie ipotesi di applicazioni. E ciò per la ovvia considerazione che a molti impiegati la programmazione di ritorni di recupero per periodi prolungati potrebbe porre problemi di vita assolutamente irrisolvibili. Di qui anche la necessità di privilegiare nella destinazione a determinate fasce orarie gli impiegati che si trovano, per situazioni di particolare debolezza sociale (bambini in età non scolare, genitori anziani, persone portatrici di handicap ecc.) in posizione di particolare disagio.

3.1.2 - *Articolazione dell'orario flessibile.*

L'orario flessibile può essere articolato variando l'ora di inizio e correlativamente l'ora di fine servizio man-

tenendo come parametro rigido l'orario (8-14) od altro ovvero introducendo una ulteriore variabile rappresentata dall'intervallo tra la fine dell'orario del mattino e la ripresa dell'orario di servizio pomeridiano, che potrà, in presenza di particolari eccezionali esigenze ambientali o stagionali iniziare con modalità differenziate. Resta fermo che l'orario dovrà avere un regime generalizzato uniforme al fine di dare all'utenza la certezza dell'arco di tempo durante il quale vengano erogati i servizi. E ciò anche allo scopo di allineare — come sopra evidenziato — l'orario dell'amministrazione italiana agli orari delle amministrazioni straniere.

Data l'importanza dell'innovazione, generalizzabile, introdotta dall'art. 30 della succitata legge n. 93/1983 — e in attesa di poterla potenziare con la prevista adozione del part-time — si ritiene che per il momento, l'orario flessibile da parte delle amministrazioni dello Stato venga attuato nel quadro dei criteri e dei vincoli che qui di seguito si indicano particolarmente per le singole ipotesi attuative.

Entro tali direttive e quelle che seguono dovrà pertanto esercitarsi la contrattazione decentrata in modo da assicurare all'utente la più ampia fruizione dei servizi.

I - *Alternative*
(per settimane su sei giornate lavorative)

1) ORARIO FLESSIBILE CON RECUPERO PROGRAMMATO NELL'ARCO DELLA SETTIMANA LAVORATIVA:

a) *Ingresso posticipato*:

Ingresso	Inizio ripresa pomeridiana	Completamento orario
I) entro le 8,30	15-17	3 ore preferibilmente in unica soluzione in unico ritorno programmato
II) entro le ore 9	15-17	6 ore preferibilmente in due ritorni programmati

b) *Uscita anticipata*:

Ingresso	Inizio ripresa pomeridiana	Uscita	Completamento orario
I) inizio orario di servizio	15-17	13,30	3 ore, in unica soluzione in unico ritorno programmato
II) inizio orario di servizio	15-17	13	6 ore, in due ritorni programmati

2) ORARIO FLESSIBILE CON RECUPERO DIRETTO NELL'ARCO DELLA MEDESIMA GIORNATA LAVORATIVA ESCLUSO IL SABATO:

a) *Ingresso posticipato*:

Ingresso	Uscita
Entro le 8,30	14,30

3) ORARIO FLESSIBILE CON VARIAZIONE DELL'ORARIO D'INGRESSO E CON INTERVALLO DIFFERENZIATO A RECUPERO DIRETTO NELLA MEDESIMA GIORNATA LAVORATIVA, ESCLUSO IL SABATO:

a) *Ingresso posticipato con due ore di intervallo*:

Ingresso	Intervallo	Completamento orario
I) entro le 8,30	14-16	I 30 minuti del sabato recuperati entro il venerdì
II) entro le ore 9	14-16	I 60 minuti del sabato recuperati entro il venerdì

b) *Ingresso posticipato con un'ora di intervallo*:

Ingresso	Intervallo	Completamento orario
Entro le ore 9	14-15	I 60 minuti del sabato recuperati entro il venerdì

II - *Alternative*
(per settimana su cinque giornate)

(*N.B.*: Gli intervalli indicati sono riferiti ad un orario ordinario 8-14 più i ritorni. La variazione dell'ora di inizio dell'orario del mattino comporta una variazione corrispondente sull'inizio dell'intervallo e su quello dei ritorni pomeridiani).

ORARIO FLESSIBILE CON RECUPERO PROGRAMMATO NELL'ARCO DELLA SETTIMANA LAVORATIVA (unico tipo di ipotesi consentita):

a) *Ingresso posticipato*:

Ingresso	Inizio ripresa pomeridiana	Completamento orario
I) entro le 8,30	15-17	8,30 ore da effettuare su due ritorni di 3 ore e uno di 2,30 programmati
II) entro le ore 9	15-17	11 ore da effettuare su tre ritorni programmati

b) *Uscita anticipata*:

Ingresso	Inizio ripresa pomeridiana	Uscita	Completamento orario
I) inizio orario di servizio	15-17	30 minuti prima della fine orario di servizio	8,30 ore da effettuare su due ritorni programmati
II) inizio orario di servizio	15-17	1 ora prima della fine dello orario di servizio	11 ore da effettuare su tre ritorni programmati

3.1.3. *Partecipazione all'orario flessibile.*

Il rispetto dell'orario flessibile, tenuti presenti i criteri sopra dettati, in alcuni casi specifici riguarda tutto il personale della unità organica, in altri casi — quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro — può essere attuato su turni di partecipazione, anche determinati su base volontaria, ad esclusione delle professionalità che il re-

sponsabile della unità organica interessata ritenga di dover individuare espressamente sul piano funzionale ed in rapporto all'art. 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Pertanto, per quanto riguarda le situazioni nelle quali sia possibile — tenuto sempre conto del miglioramento della efficienza del servizio e dell'interesse dell'amministrazione e delle necessità degli utenti — consentire al personale o addetti di esprimere una preferenza dovrà essere richiesto esplicito impegno alla osservanza dell'orario prescelto per almeno due mesi o periodi superiori, reiterando alla scadenza di detto periodo la istanza di partecipazione. In alcuni casi eccezionali potrà essere consentito un impegno di partecipazione per due settimane con articolazione del completamento dell'orario e dei recuperi dei ritardi correlati ad esigenze di particolare intensificazione dell'attività lavorativa.

Tale previsione, come è di tutta evidenza, appare indispensabile sia per assicurare la realizzazione dei moduli organizzativi predeterminati e sia per garantire la correntezza del servizio in tutti i suoi aspetti, ivi compresa l'attività che deve svolgersi, secondo i programmi, durante le ore pomeridiane.

In proposito è appena il caso di sottolineare che le ore di servizio pomeridiano prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il contributo mensa, dove è previsto, che non può competere a chi abbia volontariamente chiesto di partecipare a turni di servizio che di per se darebbero diritto a tale contributo in caso di obbligatorietà della prestazione lavorativa.

3.1.4 *Esclusione dell'orario flessibile.*

Non potrano essere comprese nei turni di flessibilità quelle aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralinisti e simili) collegate funzionalmente con carattere di indispensabilità con l'attività complessiva della o delle unità organiche interessate all'orario flessibile.

4 - TURNAZIONI

Qualora l'orario ordinario e l'orario flessibile non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinate lavorazioni ovvero lo svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro può essere articolata su due turni. Le amministrazioni, cioè, per attività che si estendono oltre l'arco dell'orario giornaliero che ciascun addetto deve osservare, possono moltiplicare le ore di funzionamento giornaliero delle unità organiche interessate mediante la successione di turni lavorativi, ciascuno di durata pari alla prestazione dell'aliquota giornaliera (che varia a seconda del numero delle giornate lavorative nella settimana) dell'orario di lavoro quale determinato dall'art. 30 della legge numero 93/1983 ovvero da altre leggi speciali nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 344/1983, relativamente a categorie particolari di addetti ed altri operai dello Stato.

Ciò premesso si indicano alcuni criteri direttivi da osservare per l'adozione dell'orario di lavoro su turni:

1) prima di ricorrere all'organizzazione del lavoro su turni necessita valutare se i risultati da conseguire non possano esserlo mediante la contemporanea adozione dell'orario ordinario e dell'orario flessibile;

2) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili in quanto imposte dall'osservanza di particolari prescrizioni o dalla sequenza di operazioni tecniche strettamente collegate od interdipendenti ovvero dalla necessità, non eliminabile di rispettare tempi tecnici di attesa;

3) l'adozione di turni può essere altresì correlata — e quindi limitata nel tempo — allo svolgimento di determinati compiti a stretto tempo di adempimento ovvero a scadenze periodiche che, ancorché conosciute, non consentano una programmazione di tipo ordinario per le fasi finali o di completamento di specifici processi, specie tecnici;

4) la previsione dell'adozione dei turni deve, tra l'altro, anche considerare — per limitate aliquote di personale del turno subentrante — una sovrapposizione con il personale del turno precedente ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni ovvero di affiancamento per esecuzione di lavorazioni particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza, in senso generale e di allarme;

5) il ricorso al lavoro su turni presuppone — specie quando sono connessi a particolari fasi del processo produttivo — la distribuzione del personale, nei vari turni, ripartito sulla base delle professionalità che devono essere presenti in ciascun turno, con assoluta preminenza, quindi dell'interesse dell'amministrazione su ogni altro;

6) in correlazione con i precedenti paragrafi, in considerazione che l'adozione del lavoro su turni in settori nei quali tale tipo di organizzazione del lavoro non è usuale, l'amministrazione deve programmare, in maniera ancor più rigida di quanto non sia indispensabile fare per l'adozione dell'orario flessibile, l'impiego del personale, ponendo, se del caso, in essere processi di mobilità interna;

7) l'adozione dell'orario di servizio su turni comporta la piena e diretta responsabilità tecnica amministrativa e contabile del responsabile dell'unità organica ad essa interessata direttamente o coinvolta — anche per semplici motivi di attesa del completamento di fasi tecniche o procedurali — ai sensi dell'art. 22 della legge n. 93/1983.

5 - RITARDI E RECUPERI

Quale che sia il tipo di orario adottato dalla unità organica di appartenenza l'impiegato è tenuto ad osservarlo integralmente e rigidamente.

Pertanto dovranno essere recuperati, entro il mese successivo a quello al quale si riferiscono:

1) i ritardi sull'orario di inizio del servizio, da valutare globalmente ai fini del recupero;

2) le autorizzazioni orarie a lasciare la sede di servizio per motivi personali, rilasciate dal responsabile dell'unità organica o da un suo delegato Le autorizzazioni non dovranno superare — di regola — le tre al mese.

Anche questo tipo di assenze dal servizio dovrà essere valutato globalmente per mese. Per quanto riguarda i riflessi dei ritardi e delle assenze durante l'orario di servizio si rinvia alla circolare di questo dipartimento diramata il 5 giugno 1984 col n. 10714/6.2.19.10 relativamente alla corresponsione del compenso incentivante previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Tali ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

6 - TEMPI TECNICI DI ACCESSO ALLE SEDI DI SERVIZIO E DI USCITA DALLE MEDESIME

Nella valutazione del tempo di permanenza in servizio dei singoli impiegati devono essere considerati i tempi tecnici di accesso alla sede di servizio e quelli per lasciarla.

Poiché ciascuno dei due flussi — in entrata ed in uscita — del personale prevede una serie di operazioni, con accertamento di tipo obiettivo, quale che sia il sistema — manuale od automatico — di controllo installato, necessita considerare il tempo occorrente a svolgere le operazioni necessarie quale tempo tecnico di attesa durante il quale l'impiegato non ha ancora cominciato il proprio turno di servizio ma si trova, genericamente, a disposizione dell'amministrazione.

Le amministrazioni pertanto provvederanno ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché l'afflusso del personale addetto a ciascuna sede di servizio avvenga nei tempi più rapidi e ristretti possibili.

Al riguardo non sembra superfluo ricordare la responsabilità attribuita dalla legge quadro (art. 22) — in forma più estesa ed articolata di quanto previsto dalle norme precedenti — a tutti — indistintamente — i capi ufficio ovvero di unità organiche in merito al « mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri d'ufficio e, in particolare dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato ».

7 - ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI ORARI DI SERVIZIO

I criteri di massima sopra illustrati, ai quali le amministrazioni dovranno attenersi per l'eventuale differenziata articolazione dell'orario di servizio, centralmente a Roma e sul territorio, dovranno essere applicati a partire dal 1° febbraio 1985.

8 - COMUNICAZIONI DEL SISTEMA DEGLI ORARI

Ciascuna amministrazione è tenuta a comunicare a questo dipartimento entro il 31 gennaio di ogni anno, provvedendo a segnalare le eventuali variazioni intervenute, il sistema degli orari adottati inviando copia dei relativi decreti e delle norme diramate.

Si resta in attesa di un cortese cenno di intesa e di adempimento.

Il Ministro: GASPARI

(459)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso ad un posto di alunno, riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria, presso la Scuola storica nazionale di studi medioevali per il triennio 1985-88.

E' indetto un concorso ad un posto di alunno, riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria, presso la Scuola storica nazionale di studi medioevali per il triennio 1985-88.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 5 agosto 1927 e al decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modificazioni.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto storico italiano per il medio evo di Roma.

(446)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Posti conferibili agli assistenti universitari ordinari mediante concorsi riservati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

In ottemperanza al disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, parte I, del 20 aprile 1959, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari mediante esame-colloquio nel ruolo di altre pubbliche amministrazioni, il Ministero della pubblica istruzione, udite le amministrazioni interessate, dà notizia che sono conferibili agli assistenti universitari medesimi, per l'anno 1985, nelle carriere previste dalla tabella allegata al succitato decreto (tabella integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 2 luglio 1973) i seguenti posti:

Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e del personale (catasto):

carriera direttiva tecnica (ingegneri amministrazione periferica) del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . posti 13

Ministero di grazia e giustizia:

ruolo personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria riservato agli assistenti ordinari delle cattedre di « clinica delle malattie nervose e mentali » aut psicologia sperimentale . posti 4

Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale affari generali - Divisione II:

ispettori archeologici . . . . posti 1
ispettori storici dell'arte . . . . » 1
architetti . . . . » 3

Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale - Affari generali ed amministrativi:

carriera direttiva . . . . posti 5

Nei relativi bandi di concorso che, a cura delle amministrazioni sopraindicate, saranno pubblicati entro il corrente mese di gennaio, saranno precisati i particolari requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi medesimi.

In linea di massima, i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

siano stati nominati assistenti a seguito di concorso libero o riservato (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465; legge 30 novembre 1973, n. 766): stato di servizio rilasciato dal rettore;

abbiano almeno 5 anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo (attestato di continuato e lodevole servizio del rettore), alla data della scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per ogni singola materia dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, presso cattedre dichiarate affini ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Per la partecipazione ai concorsi suddetti, si prescinde dal limite di età.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie che sono oggetto della prova orale del pubblico concorso il cui programma sarà precisato nel bando a cura delle amministrazioni interessate.

Quando il concorso prevede anche prove pratiche, il colloquio sarà integrato dalla medesima prova.

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

Le domande di ammissione ai concorsi riservati di cui al precedente avviso, da redigersi in carta da bollo da L. 3.000 e corredata dai documenti di cui ai numeri 1 e 2, oltre quelli eventualmente richiesti dai rispettivi bandi, dovranno essere indirizzate alle amministrazioni interessate, tramite l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza.

(460)

Diari delle prove scritte dei concorsi a posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa, per i servizi di ragioneria e per servizi statistici.

Le prove di esame dei concorsi citati in epigrafe, di cui al quadro *A* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indetti con decreto ministeriale 13 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

1 e 2 luglio 1985: prove scritte del concorso speciale, per esami, a quindici posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa del Ministero della pubblica istruzione;

15 e 16 luglio 1985: prove scritte del concorso speciale, per esami, a due posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa del Ministero della pubblica istruzione;

8 e 9 luglio 1985: prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa del Ministero della pubblica istruzione;

18 e 19 luglio 1985: prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa del Ministero della pubblica istruzione.

La conferma delle date e l'indicazione dell'ora e dei locali presso cui si terranno le prove scritte sopraindicate saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1985.

Le prove di esame dei concorsi citati in epigrafe, di cui al quadro *D* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indetti con decreto ministeriale 13 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

4 e 5 luglio 1985: prove scritte del concorso speciale, per esami, a tre posti di primo dirigente per i servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione;

11 e 12 luglio 1985: prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente per i servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione.

La conferma delle date e l'indicazione dell'ora e dei locali presso cui si terranno le prove scritte sopraindicate saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1984.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente per i servizi statistici del Ministero della pubblica istruzione di cui al quadro *C* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si svolgeranno il 27 e 28 giugno 1985.

La conferma delle date e l'indicazione dell'ora e dei locali presso cui si terranno le prove scritte sopraindicate saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1985.

(582)

Avviso relativo al diario delle prove del concorso per il conferimento di posti con qualifica di primo dirigente nelle università e negli istituti universitari.

Ai candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti e dei concorsi speciali, per esami, a cinque e ad un posto, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente nelle università e negli istituti di istruzione universitari, banditi con decreto ministeriale 13 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 24 novembre 1984, sarà dato avviso del diario delle relative prove mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

(297)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Comunicato concernente i bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato, parte terza, *n. 1 del 31 gennaio 1985, è pubblicato il decreto ministe*riale 22 gennaio 1985, n. 164, con il quale vengono apportate modifiche ai bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, pubblicati nel supplemento in data 18 ottobre 1984 alla parte terza del Bollettino ufficiale n. 9 del 30 settembre 1984 e nella parte terza del Bollettino ufficiale n. 10 del 31 ottobre 1984.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande prodotte in relazione alle modifiche di cui sopra, è fissato al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(420)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a quattro posti, appartenenti all'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, di assistente medico per il servizio di igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'unità sanitaria locale n. 11.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a quattro posti, appartenenti all'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, di assistente medico per il servizio di igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale « S. Anna » in Como.

(423)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 24 del 29 gennaio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata servizi nettezza urbana di Firenze: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di capo settore servizi tecnici, ad un posto di impiegato e ad un posto di capo settore affari generali e personale.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1984, n. 63.

Contributi a enti locali per l'acquisto e l'adattamento di beni immobili da destinare a musei etnografici e delle culture locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 21 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in armonia con i principi di cui all'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, a concedere a enti locali e loro associazioni e/o consorzi contributi fino al 70 per cento delle spese per l'acquisto, l'adattamento e il restauro di beni immobili, di rilevante interesse storico, artistico e architettonico o comunque particolarmente significativi in relazione all'uso di cui alla presente legge, al fine di destinarli a musei etnografici e delle culture locali.

A tal fine la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone un piano generale in cui sono individuate le aree della Regione nelle quali si prevede la realizzazione di detti musei.

Art. 2.
Requisiti per la concessione dei contributi

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente, gli enti locali interessati devono presentare richiesta al presidente della giunta regionale entro il mese di febbraio di ogni anno, con l'indicazione dell'immobile da utilizzare e del relativo prezzo di acquisto, corredato dal parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale competente, nonché con il progetto delle opere di restauro e adattamento delle strutture e di organizzazione del museo. La domanda deve altresì contenere l'esplicito impegno degli enti locali interessati di farsi carico degli oneri di gestione del museo in parola.

La giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 e tenuto conto del piano di cui al secondo comma del precedente articolo, approva i progetti presentati e le relative opere e contestualmente concede i contributi fino alla concorrenza della somma stanziata.

Art. 3.
Vincolo di destinazione

La concessione dei contributi è subordinata al vincolo di destinazione degli immobili, assunto con provvedimento formale degli enti acquirenti.

La destinazione degli immobili ai fini di cui alla presente legge deve essere assicurata per un periodo almeno ventennale.

Eventuale mutamento di destinazione successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente dovrà essere autorizzato dalla giunta regionale.

Il mutamento di destinazione non autorizzato comporta la restituzione del contributo regionale.

Art. 4.
Norma finanziaria

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata una spesa di L. 800.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

L'amministrazione regionale fa fronte all'onere complessivo di L. 2.400.000.000 nel triennio 1984-86 mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari suindicati e il prelievo dei medesimi importi dal cap. 80230 - Fondo globale spese d'investimento, partita n. 11. Interventi nel settore dei beni culturali.

Art. 5.
Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-86 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 18 dicembre 1984

BERNINI

(259)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **senza** supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227